



Pacchetto Sul Contenzioso Strategico

Italia

2022

Fairness, equality, justice





PACCHETTO SUL CONTENZIOSO STRATEGICO

ITALIA

Indice

1. Introduzione	3
1.1. Informazioni sul pacchetto sul contenzioso strategico	5
2. Uso del diritto dell'UE nelle controversie strategiche nazionali	6
2.1. Introduzione.....	6
2.2. Principi fondamentali del diritto dell'Unione	6
2.2.1. Preminenza del diritto dell'Unione	6
2.2.2. Effetto diretto del diritto dell'Unione.....	6
2.2.3. Effetto diretto delle direttive.....	7
2.2.4. Obbligo di interpretazione conforme	8
2.3. Principi fondamentali di applicazione della Carta.....	9
2.3.1. Antecedenti.....	9
2.3.2. Scopo generale della Carta	10
2.3.3. Il principio della preminenza e la Carta	11
2.3.4. Applicabilità diretta della Carta.....	11
2.3.5. Effetto diretto della Carta.....	11
2.3.6. Obbligo di interpretazione conforme e Carta.....	12
2.3.7. Quando si applica la Carta?.....	13
2.3.8. Diritti della Carta vs. principi della Carta	14
2.4. Interazione tra il diritto dell'UE, la CEDU e i diritti fondamentali nazionali	15
2.4.1. La Carta e la CEDU	15
2.4.2. La Carta e i diritti fondamentali nel diritto nazionale.....	16
2.4.3. Invocazione della Carta dinanzi ai giudici nazionali.....	17
2.5. Modello nazionale	18

3.	Progresso del diritto dell'Unione mediante rinvii pregiudiziali dinanzi alla CGUE	32
3.1	Introduzione.....	32
3.2	Perché è utile per gli avvocati avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale?	32
3.3	Panoramica della procedura.....	33
3.3.1	Chi può avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale?	34
3.3.2	Quali sono le fasi della procedura?	34
3.3.4	Il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)	35
3.4	Il ruolo dell'avvocato	35
3.4.1	Assistere il giudice nazionale nella redazione della domanda di rinvio pregiudiziale..	36
3.4.2	Che tipo di domande i tribunali nazionali dovrebbero rivolgere alla CGUE?	36
3.4.3	Cosa deve contenere la domanda di rinvio pregiudiziale?	37
3.4.4	Partecipare a contenziosi coordinati a livello nazionale	37
3.4.5	Agire in qualità di difensore a livello regionale.....	37
3.5	Modello di procedura di rinvio pregiudiziale per l'accesso a servizi di interpretazione e traduzione.....	38
3.5.1	Scenario fattuale ipotetico.....	38
3.5.2	Modello di richiesta di rinvio	40
4.	Utilizzo del diritto dell'UE in ambiti specifici della procedura penale.....	48
4.1	Risorse del diritto dell'Unione	48
4.2	Modello di argomentazioni sul diritto dell'Unione	48
4.2.1.	Modello relativo all'accesso a un avvocato prima dell'interrogatorio della polizia.....	50
4.2.2.	Modello relativo all'accesso ai fascicoli nel procedimento di custodia cautelare	55
4.2.3.	Modello relativo all'accesso ai fascicoli del caso nella fase preliminare del procedimento penale	60

1. Introduzione

L'esistenza e il corretto funzionamento dell'Unione europea (UE) si fondano in ogni area sulla fiducia tra gli Stati membri che condividono un insieme comune di valori. Essi comprendono i “valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto”.¹ Questi valori sono alla base della stretta cooperazione tra gli Stati membri, dall'apertura delle frontiere a cittadini di altri Stati membri al trasferimento di persone che vengono giudicate dinanzi ai tribunali di altri Stati membri. I diritti fondamentali nell'UE sono tutelati in primo luogo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (**Carta**), una fonte di diritto primario dell'UE avente lo stesso status e la stessa forza giuridica dei trattati istitutivi dell'Unione. Tuttavia, alcuni settori specifici come la cooperazione in materia penale, richiedono norme più dettagliate per garantire che il livello minimo di protezione dei diritti fondamentali sia armonizzato in tutta l'UE. Pertanto, nell'ultimo decennio l'UE ha adottato sei direttive (**direttive sui diritti procedurali**) allo scopo di rafforzare la protezione dei diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali.² Queste direttive riguardano alcuni degli aspetti salienti dei diritti di difesa nei procedimenti penali: il diritto a un avvocato e all'assistenza legale, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto all'informazione e all'accesso al materiale processuale, la presunzione di innocenza e la tutela dei diritti dei minori nei procedimenti penali. Il crescente corpus del diritto penale dell'UE comprende anche una raccomandazione sui diritti degli indagati e degli imputati vulnerabili³ nonché altri strumenti, ad esempio quelli ⁴transfrontalieri.

¹Versione consolidata del trattato sull'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, secondo considerando del preambolo e articolo 2.

²Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente il diritto a ? interpretazione e traduzione nei procedimenti penali ([GU 2010 L 280, pag. 1](#)); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali ([GU 2012 L 142, pag. 1](#)); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, nonché al diritto di informare un terzo in caso di privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale ([GU 2013 L 290, pag. 1](#)); direttiva 2016/800/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle garanzie procedurali a favore dei minori indagati e imputati nei procedimenti penali ([GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1](#)); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti al processo nei procedimenti penali ([GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1](#)); [direttiva 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 26 ottobre 2016, sul patrocinio a spese dello Stato per gli indagati e gli imputati nei procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([GU L 297 del 4.11.2016, pag.1](#); [rettifica nella GU L 91 del 5.4.2017, pag. 40](#)).

³[Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili](#) indagate o imputate in procedimenti penali.

⁴[Decisione quadro 2002/584/GAI](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; [decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio](#), del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla custodia cautelare; [direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine in materia penale; [decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio](#), del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista del controllo delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; [decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio](#), del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Tutti gli Stati membri dell'UE afferiscono al Consiglio d'Europa e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (**CEDU**) e sono vincolati dalle norme stabilite da tale convenzione e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (**CEDU o Corte EDU**), tra cui il diritto a un processo equo e il diritto a un ricorso effettivo. Tuttavia, le cosiddette "direttive sulla tabella di marcia procedurale"⁵ che descrivono in dettaglio i diritti degli indagati e degli imputati sono nate dal riconoscimento da parte dell'UE che la CEDU da sola non era sufficiente a garantire la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari: nel diritto dell'UE era necessario stabilire una serie più dettagliata di norme con l'obiettivo di proteggere i diritti degli indagati e degli imputati. Adottando le direttive sui diritti procedurali, l'UE ha creato la serie più dettagliata di norme regionali esistenti volte a proteggere i diritti fondamentali a un processo equo delle persone accusate di un reato. In generale, quando si parla di diritti alla difesa, le norme dell'UE e della CEDU si sovrappongono e devono essere interpretate in modo armonico. Tuttavia, in alcuni aspetti, come l'accesso a un avvocato difensore,⁶ il diritto all'informazione⁷ o l'accesso al materiale processuale, le norme⁸ dell'UE presentano uno standard più elevato di quello richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (**Corte EDU**). La mancata applicazione del diritto dell'UE può perfino essere segnalata ai meccanismi di controllo europei, ovvero alla Corte di giustizia dell'Unione europea (**CGUE**) a livello giudiziario e alla Commissione europea a livello amministrativo, per obbligare gli Stati membri a conformarsi ad esso.

Nonostante questi vantaggi, il diritto dell'Unione continua a essere utilizzato in modo insufficiente nelle controversie interne, anche quando la legislazione o la prassi nazionale viola chiaramente le direttive sui diritti procedurali o la Carta.

Gli avvocati difensori detengono un enorme potenziale per incentivare l'uso del diritto dell'UE per contestare le violazioni dei diritti fondamentali nei procedimenti penali. Essi operano in prima linea nel sistema giudiziario, poiché decidono quali argomenti giuridici presentare e, in particolare, se attingere ai diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Hanno inoltre la possibilità di occuparsi delle violazioni dei diritti fondamentali esistenti e di proteggere il diritto a un processo equo laddove le norme nazionali non rispettino gli standard minimi previsti dall'Unione. Attraverso la procedura di rinvio pregiudiziale, gli avvocati possono inoltre incoraggiare i tribunali a chiarire le questioni chiave legate all'interpretazione del diritto dell'Unione, ad esempio la nozione di ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti, l'ambito di applicazione del diritto di accesso ai fascicoli nei procedimenti preliminari o la nozione di "documenti essenziali" nel procedimento di custodia cautelare. Negli ultimi anni, sempre più gli avvocati hanno dimostrato quanto il loro lavoro rivesta un ruolo chiave nel colmare le lacune esistenti nella tutela dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE. Il loro ruolo è stato determinante nei procedimenti che hanno portato a decisioni fondamentali sulla tutela del diritto a un processo equo⁹ e alla chiarificazione di nozioni importanti come quella di "autorità giudiziaria emittente"¹⁰ nel procedimento di mandato d'arresto europeo (**M.a.e.**) o di "documenti essenziali" nei procedimenti di custodia cautelare.¹¹ Gli avvocati difensori hanno inoltre portato a conoscenza dei tribunali nazionali ulteriori situazioni che potrebbero costituire violazioni del divieto

⁵[Risoluzione del Consiglio 2009/C 295/01](#) su una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati o imputati nei procedimenti penali 30 novembre 2009, considerando 2 e 8.

⁶Articolo 3 della [direttiva 2013/48/UE](#) sull'accesso a un difensore.

⁷Articolo 4 della [direttiva 2012/13/UE](#) sul diritto all'informazione.

⁸Articolo 7, paragrafo 2, della [direttiva 2012/13/UE](#) sul diritto all'informazione.

⁹Cfr. ad esempio, CGUE, [causa C-2016/18 PPU, LM](#), 25.07.2018.

¹⁰Cfr. ad esempio, CGUE, [cause riunite C-566/19 PPU e 626/19 PPU, JR e YC](#), 12.12.2019; CGUE, [causa C-625/19 PPU, XD](#), 12.12.2019; CGUE, [causa C-627/19 PPU, ZB](#), 12.12.2019.

¹¹CGUE, [causa C- 242/22 PPU, TL](#), 1.08.2022.

di trattamenti inumani e degradanti, come le gravi condizioni psicologiche dei ricercati che si traducono in richieste pendenti di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE.¹²

Pertanto, gli avvocati possono contribuire direttamente a innalzare gli standard dell'attuale diritto dell'Unione a beneficio del diritto alla difesa in tutta Europa.

1.1. Informazioni sul pacchetto sul contenzioso strategico

Il presente documento intende fornire, principalmente agli operatori della difesa, consigli pratici sul modo in cui utilizzare il diritto dell'UE nei procedimenti penali. È prodotto nell'ambito del progetto "Litigating to Advance Defence Rights in Europe" ("**Progetto di contenzioso dell'UE**"), che mira a sviluppare il lavoro del gruppo consultivo di esperti giuridici (**LEAP**) nel campo del diritto penale dell'UE, a rafforzare la conoscenza e la capacità degli operatori della difesa di impegnarsi efficacemente in contenziosi a livello nazionale ed europeo e a migliorare l'accesso alla giustizia e l'applicazione dei diritti ai sensi del diritto dell'UE.

Il presente documento intende fornire una breve e accessibile panoramica sui principi fondamentali del diritto dell'Unione e della Carta e della loro applicazione nei procedimenti nazionali (capitolo 2). Fornirà inoltre orientamenti sulle fasi principali della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE e su come chiedere tale rinvio nei casi nazionali (capitolo 3). Infine, comprende diversi esempi pratici (modelli di argomentazioni) che dimostrano come incorporare il diritto dell'UE nelle conclusioni della difesa durante i procedimenti penali in relazione ai diritti fondamentali alla difesa (capitolo 4). I modelli si basano su questioni fondamentali che gli avvocati difensori devono affrontare in molti Stati membri: l'accesso al materiale relativo al caso nei procedimenti di custodia cautelare, l'accesso e la qualità dell'interpretazione e della traduzione e l'accesso a un avvocato prima dell'interrogatorio della polizia.

Consigliamo di utilizzare questo documento insieme agli altri materiali disponibili su specifici strumenti del diritto dell'UE, in particolare:

- Il [toolkit sulla direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione](#);
- Il [toolkit sulla direttiva sul diritto all'informazione](#);
- Il [toolkit sulla direttiva sul patrocinio a spese dello Stato](#);
- Il [toolkit sulla direttiva sulla presunzione di innocenza](#);
- Il [toolkit sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#);
- La [formazione legale online sulla custodia cautelare](#).
- Il [toolkit sul rinvio pregiudiziale della CGUE](#).

¹²CGUE, [causa C-699/21](#), E.D.L.

2. Uso del diritto dell'UE nelle controversie strategiche nazionali

2.1. Introduzione

Il diritto dell'Unione può svolgere un ruolo estremamente importante nei procedimenti nazionali a sostegno del diritto fondamentale degli indagati e degli imputati in tutte le fasi di un procedimento penale. Tuttavia, l'applicazione del diritto dell'Unione può sembrare a prima vista complessa a causa delle differenze tra gli strumenti legislativi utilizzati e la loro applicazione in relazione al diritto nazionale. Ad esempio, alcuni strumenti giuridici dell'UE, come i trattati e i regolamenti, vengono applicati direttamente senza bisogno di essere recepiti nel diritto nazionale. Le direttive, d'altro canto, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e diventano direttamente applicabili solo quando uno Stato membro non abbia provveduto in tal senso. Al fine di comprendere come far valere il diritto dell'Unione dinanzi ai giudici nazionali, è dunque importante comprendere in primo luogo i principi fondamentali dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione. Nei capitoli seguenti, spiegheremo brevemente i principi fondamentali dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto dell'UE e della Carta.

2.2. Principi fondamentali del diritto dell'Unione

Nei capitoli seguenti, spiegheremo brevemente i principi fondamentali dell'applicazione del diritto dell'UE a livello nazionale. Questi principi sono importanti per comprendere l'interazione tra il diritto nazionale e quello dell'UE al fine di invocare e applicare correttamente il diritto dell'Unione, ad esempio le direttive sui diritti procedurali. I principi fondamentali del diritto dell'Unione aiutano a comprendere il ruolo del diritto dell'Unione nella gerarchia del diritto nazionale, nonché i principi fondamentali di interpretazione del diritto nazionale per l'attuazione del diritto dell'Unione nonché delle disposizioni delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni quadro.

2.2.1. Preminenza del diritto dell'Unione

Il punto di partenza per ricorrere al diritto dell'UE nelle controversie interne è comprendere il suo posto nell'ordinamento giuridico nazionale: il diritto dell'UE occupa, nella gerarchia degli atti legislativi, una posizione più elevata rispetto al diritto nazionale. Nel diritto dell'Unione, tale principio è denominato «principio di preminenza del diritto dell'Unione» e significa che, in caso di contraddizione tra il diritto nazionale e il diritto dell'Unione, quest'ultimo ha la precedenza¹³ e, a determinate condizioni, può essere invocato direttamente dinanzi ai tribunali nazionali per rivendicare diritti garantiti dal diritto dell'Unione contro lo Stato.¹⁴

La preminenza del diritto dell'Unione si applica a tutto il diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che le leggi nazionali siano state adottate prima o dopo l'atto dell'Unione in questione. Il principio della preminenza del diritto dell'Unione mira principalmente a garantire che i cittadini dell'UE siano tutelati in modo uniforme dal diritto dell'Unione in tutti i territori dell'UE.

2.2.2. Effetto diretto del diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione prevede un sistema di applicazione «decentrata» in cui il giudice nazionale è l'istituzione primaria incaricata di garantirne il rispetto. Questo sistema ha costituito il *modus operandi*

¹³CGUE, [causa 6-64, Costa c. E.N.E.L.](#), 15.07.1964.

¹⁴CGUE, [causa C-236/92, Difesa](#), 23.2.1994, punti 8-10.

del diritto dell'Unione sin dalla fondamentale sentenza *Van Gend en Loos*,¹⁵ in cui la Corte di giustizia europea (ora CGUE) ha stabilito il principio dell'"effetto diretto". L'idea è che quando uno strumento legislativo dell'UE conferisce diritti alle persone e impone agli Stati membri di garantirli, il modo migliore per assicurarne il rispetto è dare agli individui la possibilità di invocare direttamente il diritto. Questo principio è stato originariamente riconosciuto per il diritto primario (i trattati) laddove il diritto e l'obbligo corrispondente in questione erano "precisi, chiari e incondizionati" e "non richiedono misure aggiuntive" da parte degli Stati membri o dell'UE. È stato poi esteso ai regolamenti e successivamente alle direttive.

2.2.3. Effetto diretto delle direttive

Sebbene le direttive siano comunemente redatte utilizzando un linguaggio dettagliato e preciso, esse sono indirizzate agli Stati membri e fissano una serie di "obiettivi" che devono essere applicati. Ciò significa che, in generale, le direttive devono essere recepite nel diritto nazionale e hanno effetto indirettamente attraverso la legislazione nazionale. Gli Stati membri conservano una certa discrezionalità nella scelta del modo migliore di attuare una direttiva nel loro sistema nazionale, scegliendo ad esempio l'atto legislativo o, se necessario, le migliori modalità pratiche. Dopo l'adozione di una direttiva da parte dell'UE, gli Stati membri dispongono solitamente di un certo periodo di tempo per recepirla nel diritto nazionale, con un termine fissato nella direttiva stessa.

Tuttavia, talune disposizioni delle direttive possono avere effetto diretto qualora gli Stati membri non abbiano attuato la direttiva in tempo utile o l'abbiano attuata o applicata in modo scorretto. Ciò è stato stabilito originariamente dalla CGUE nelle cause *Van Duyn*¹⁶ e *Ratti*¹⁷ e più recentemente nella causa *Difesa*:

*"(...) [Qualora le disposizioni di una direttiva appaiano (...) incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere invocate da un individuo contro lo Stato (...)] Una disposizione del [diritto dell'Unione] è incondizionata quando non è soggetta, nella sua attuazione o nei suoi effetti, all'adozione di alcun provvedimento da parte delle istituzioni dell'[UE] o degli Stati membri (...) Inoltre, una disposizione è sufficientemente precisa da poter essere invocata da un individuo e applicata dal giudice quando l'obbligo che essa impone è enunciato in termini inequivocabili (...)."*¹⁸

Di conseguenza, una disposizione di una direttiva ha effetto diretto e può essere invocata dinanzi ai giudici nazionali se:

- il termine di recepimento della direttiva è scaduto;
- la direttiva non è stata attuata o è stata attuata in modo scorretto, oppure se le misure nazionali di attuazione della direttiva non sono state applicate correttamente;¹⁹
- è invocata contro uno Stato;
- conferisce diritti a un individuo; e

¹⁵CGUE, [causa 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos/Netherlands Inland Revenue Administration](#), 5.02.1963.

¹⁶CGUE, [causa 41/74, Van Duyn](#), 4.12. 1974.

¹⁷CGUE, [causa 148/78, Ratti](#), 5.4.1979.

¹⁸CGUE, [causa C-236/92, Difesa](#), 23.2.1994, punti 8-10.

¹⁹CGUE, [causa C-62/00 Marks & Spencer plc c. Commissioners of Customs & Excise](#), 11.07.2002, punto 27.

- è incondizionata e sufficientemente precisa, ossia non richiede ulteriori misure di attuazione da parte dell'UE o dello Stato membro ed è esposta in termini inequivocabili.

"Incondizionata e sufficientemente precisa" non significa che, per essere efficace in modo diretto, la disposizione non necessiti di alcuna interpretazione o che non possa includere condizioni o limitazioni. Anche se una disposizione non è "incondizionata e sufficientemente precisa" perché è redatta in termini generali e può richiedere una certa interpretazione, essa può comunque essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La CGUE ha chiarito alcuni di questi casi:

- Il fatto che una determinata disposizione debba essere interpretata non impedisce che essa abbia effetto diretto: il suo significato e la sua portata esatta possono essere chiariti dai giudici nazionali o dalla CGUE.²⁰
- Il fatto che una disposizione consenta eccezioni o deroghe a un determinato obbligo in circostanze specifiche non rende l'obbligo condizionato.²¹
- Anche una disposizione che "limita il potere discrezionale"²² dello Stato membro o impone agli Stati membri l'obbligo di "seguire una determinata linea di condotta"²³ può essere invocata dinanzi ai tribunali nazionali. Un individuo può invocare tale disposizione per sostenere che le autorità nazionali, nella scelta delle modalità di attuazione, hanno oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale.²⁴

A nostro avviso, è possibile sostenere che le disposizioni delle direttive sui diritti procedurali sono per lo più sufficientemente chiare e precise da produrre effetti diretti. Esse conferiscono diritti specifici agli indagati e agli imputati nei procedimenti penali. Ad esempio, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore garantisce all'indagato o all'imputato l'accesso a un difensore prima di essere interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria. Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione conferisce agli indagati e agli imputati arrestati o detenuti il diritto di ricevere tempestivamente comunicazione scritta dei propri diritti. Tali diritti sono chiaramente concessi a una singola persona e possono essere invocati contro uno Stato in caso di mancata attuazione nella legislazione e nella prassi nazionali. Anche se, in certi casi, alcuni termini utilizzati nella direttiva sui diritti procedurali, come "documenti essenziali"²⁵ nel procedimento preliminare, possono richiedere una certa interpretazione, il diritto di accesso al materiale processuale al fine di contestare efficacemente la legittimità dell'arresto e della detenzione è definito in modo sufficientemente chiaro e preciso da poter essere invocato direttamente in un contenzioso dinanzi a un tribunale nazionale.

2.2.4. Obbligo di interpretazione conforme

Indipendentemente dall'efficacia diretta di una disposizione, i giudici nazionali devono interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, alla luce della sua formulazione e dello scopo di una direttiva per garantirne la piena efficacia. La CGUE ha chiarito l'obbligo come segue:

“Il principio secondo cui il diritto nazionale deve essere interpretato in conformità con il diritto dell'Unione impone ai giudici nazionali di fare tutto ciò che rientra nella loro giurisdizione, tenendo conto dell'intero corpus del diritto nazionale e

²⁰CGUE, [causa 41/74, Van Duyn](#), 4.12.1974, punto 14.

²¹Ibid., punto 7.

²²Ibid., punto 13.

²³CGUE, [causa 51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen](#), 1.02.1977, punto 23.

²⁴Ibid., punto 24.

²⁵Articolo 7, paragrafo 1, [della direttiva 2012/13/UE](#) sul diritto all'informazione.

applicando i metodi interpretativi riconosciuti dal diritto nazionale, al fine di garantire che la direttiva in questione sia pienamente efficace e raggiunga un risultato coerente con l'obiettivo da essa perseguito.”²⁶

In alcuni casi, il preambolo di una direttiva può essere utilizzato come fonte interpretativa. I considerando delle direttive non sono giuridicamente vincolanti e non contengono di per sé diritti o obblighi esecutivi né possono alterare il contenuto delle disposizioni sostanziali.²⁷ Tuttavia, essi illustrano il contesto e gli obiettivi di ciascuna direttiva. Pertanto, sono importanti per la comprensione della direttiva e possono essere utilizzati come fonte interpretativa.

2.3. Principi fondamentali di applicazione della Carta

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è il principale strumento dell'UE in materia di diritti umani. Contiene un ampio catalogo di diritti umani, tra cui diritti fondamentali come il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il divieto di tortura, di trattamenti inumani o degradanti e il diritto a un processo equo. Cita anche i diritti sociali ed economici, come il diritto al lavoro, il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, la libertà d'impresa e altri. Nel contesto dell'UE, include anche la libertà specifica dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente ovunque nel territorio degli Stati membri.

Poiché il diritto dell'UE è per lo più attuato e applicato a livello nazionale, la Carta svolge un ruolo essenziale nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'UE a questo livello. Pertanto, è importante che vi si faccia riferimento nei contenziosi nazionali relativi ai diritti degli indagati e degli imputati. Le sezioni seguenti tratteranno il contesto e i principi di applicazione della Carta, nonché il suo rapporto con i diritti fondamentali nazionali e la CEDU. Per informazioni più dettagliate sugli articoli chiave della Carta che possono essere utili nei contenziosi nazionali in materia di diritti alla difesa, si veda il [toolkit sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#).

2.3.1. Antecedenti

I trattati originari delle Comunità europee non contenevano disposizioni in materia di diritti dell'uomo, poiché gli obiettivi fondamentali delle Comunità europee erano inizialmente puramente economici. Tuttavia, man mano che le Comunità europee espandevano la loro attività, emergeva gradualmente la necessità di tutelare i diritti dell'uomo. Alla fine degli anni '60, la CGUE ha riconosciuto che i "principi generali del diritto delle Comunità europee", fondati su tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, comprendevano anche i diritti fondamentali. Tuttavia, l'UE non disponeva di un catalogo scritto dei diritti fondamentali incorporati nel proprio diritto.

Nel 1996, quando la Corte di giustizia europea (ora CGUE) ha dichiarato che la Commissione europea non era competente ai sensi dei trattati per aderire alla CEDU,²⁸ l'UE ha iniziato a lavorare sulla propria carta dei diritti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata dalle istituzioni europee nel dicembre 2000, ma è rimasta uno strumento non vincolante. Quasi dieci anni

²⁶ CGUE, [causa C-69/10, Samba Diouf](#), 28.07.2011, punto 60.

²⁷La CGUE ha statuito che il preambolo di un atto dell'Unione non ha forza di legge vincolante e non può essere validamente invocato come motivo per derogare alle disposizioni effettive dell'atto in questione o per interpretare tali disposizioni in modo chiaramente contrario alla loro formulazione. CGUE, [Case C-134/08 Hauptzollamt Bremen v. J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.](#), 2.04.2009, punto 16.

²⁸[Parere 2/94](#) sull'adesione della Comunità alla CEDU, 28 marzo 1996.

dopo, il trattato di Lisbona²⁹ ha attribuito alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati dell'UE, collocandola così tra le fonti primarie del diritto dell'Unione.

2.3.2. Scopo generale della Carta

Il preambolo della Carta espone le principali motivazioni per l'introduzione dei diritti umani³⁰ nel quadro giuridico dell'UE:

"Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto."

I diritti fondamentali sono uno dei valori condivisi su cui si fonda l'UE e che sono al centro della fiducia reciproca tra gli Stati membri. La Carta, in quanto strumento moderno e relativamente nuovo per i diritti umani nella storia dell'UE, riunisce i diritti fondamentali quali si trovano nelle tradizioni costituzionali e negli obblighi internazionali comuni a tutti gli Stati membri e li esprime in termini moderni. La Carta stabilisce quindi i diritti fondamentali di tutti coloro che vivono nell'UE, compresi i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali e i diritti specifici dei cittadini dell'UE.

La Carta è indirizzata alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, nonché alle autorità nazionali quando applicano il diritto dell'UE. Sebbene sia importante che il diritto dell'UE sia conforme alle norme della Carta, esso è principalmente applicato a livello nazionale. Pertanto, la Carta è particolarmente rilevante per gli attori nazionali. In molti settori, gli Stati membri godono di un certo margine di valutazione quando recepiscono e applicano il diritto dell'UE. Tuttavia, in questi casi, la Carta fornisce ulteriori orientamenti su come sia opportuno utilizzare tale margine di manovra in modo compatibile con i diritti fondamentali.³¹ Pertanto, l'interpretazione e l'applicazione della legislazione nazionale che recepisce il diritto dell'Unione devono essere guidate dalle norme sui diritti fondamentali contenute nella Carta.

Le direttive sui diritti procedurali, la raccomandazione sui diritti degli indagati e degli³² imputati vulnerabili e gli strumenti transfrontalieri³³ devono pertanto essere applicati e interpretati conformemente alla Carta.

²⁹[Trattato di Lisbona](#) che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GU C 306 del 17.12.2007, pagg. 1-271, art. 6.

³⁰In tutto il presente toolkit utilizziamo i termini "diritti fondamentali" e "diritti umani" in modo intercambiabile, vale a dire, laddove contestualmente appropriato, il termine "diritti umani" può fare riferimento ai diritti fondamentali stabiliti dalla Carta per l'ordinamento giuridico dell'UE.

³¹Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, "[Handbook on European Law relating to access to justice](#)", gennaio 2016, pag. 11.

³²[Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili](#) indagate o imputate in procedimenti penali.

³³[Decisione quadro 2002/584/GAI](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; [decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio](#), del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla custodia cautelare; [direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine in materia penale; [decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio](#), del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista del controllo delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; [decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio](#), del 27

2.3.3. Il principio della preminenza e la Carta

Come spiegato in precedenza, il diritto dell'Unione occupa una posizione più elevata nella gerarchia degli atti legislativi rispetto al diritto nazionale. Il principio della preminenza del diritto dell'Unione implica che, in caso di conflitto tra il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, quello dell'Unione prevalga e sia applicato dai tribunali nazionali al di sopra del diritto nazionale.

Per quanto riguarda specificamente la Carta, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea ("TUE") stabilisce che l'UE «riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea... che hanno lo stesso valore giuridico dei trattati». Questa affermazione è generalmente vista come una conferma del fatto che la Carta abbia lo status di diritto primario dell'Unione, il che significa che impone obblighi prioritari rispetto al diritto nazionale.

La Carta si applica agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione e gode del primato come le altre disposizioni dei trattati. Ciò rende la Carta uno strumento importante e potente per allineare la legislazione nazionale alle norme in materia di diritti umani. Nella fattispecie, il principio di preminenza implica essenzialmente che il diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione non possa essere applicato se non è pienamente coerente con la Carta.³⁴

2.3.4. Applicabilità diretta della Carta

L'applicabilità diretta del diritto dell'Unione significa che una disposizione del diritto dell'Unione entra a far parte direttamente degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri e, in quanto tale, non richiede misure nazionali di attuazione. In generale, il diritto primario dell'UE – i trattati – e anche alcune categorie di diritto secondario dell'UE, in particolare i regolamenti, sono direttamente applicabili. Essi possono essere invocati direttamente dinanzi ai giudici nazionali dalle parti in causa, compresi i singoli.

Per quanto riguarda la Carta, l'articolo 6, paragrafo 1, del TUE stabilisce che i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta hanno lo stesso valore giuridico dei trattati. Questa affermazione è generalmente intesa come conferma del fatto che la Carta ha lo status di diritto primario nell'ordinamento giuridico dell'UE. Le disposizioni della Carta sono quindi direttamente applicabili negli Stati membri purché siano precise, chiare e incondizionate, ossia abbiano "effetto diretto".

2.3.5. Effetto diretto della Carta

Come spiegato in precedenza, il diritto dell'UE prevede un sistema di applicazione "decentrata" in cui il giudice nazionale è il principale garante della conformità. L'effetto diretto è un principio essenziale del diritto dell'Unione che salvaguarda l'efficienza del diritto dell'Unione consentendo ai singoli di far valere direttamente quest'ultimo dinanzi ai giudici nazionali qualora il diritto dell'Unione conferisca alle persone diritti che non sono stati recepiti (applicati) in modo tempestivo o corretto.

Una disposizione ha effetto diretto quando è sufficientemente "precisa, chiara e incondizionata" e quando "non richiede misure supplementari" da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell'UE.

novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

³⁴ Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali "[Dieci anni dopo: liberare il pieno potenziale della Carta](#)", 2020, pag. 6.

Questo principio è stato riconosciuto per la prima volta dalla CGUE per le disposizioni dei trattati. La CGUE ha pronunciato le seguenti sentenze:

*“Conformemente alla giurisprudenza costante, le disposizioni di diritto primario che impongono obblighi precisi e incondizionati, che non richiedono, per la loro applicazione, ulteriori azioni da parte dell'UE o delle autorità nazionali, creano diritti diretti nei confronti delle persone interessate”.*³⁵

Applicando questo principio alla Carta, una sua disposizione sufficientemente precisa e chiara può essere invocata immediatamente a condizione che:

- sia fatta valere nei confronti di un'autorità statale (non di un privato) o di un'istituzione dell'UE;
- conferisca diritti a una persona fisica; e
- le disposizioni invocate siano incondizionate e sufficientemente precise (il diritto è enunciato in termini inequivocabili e non richiede ulteriori misure di attuazione da parte dell'UE o dello Stato membro).

Alcuni diritti sanciti dalla Carta richiedono misure di attuazione per essere pienamente applicati. Ad esempio, l'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale richiede per sua natura che gli Stati istituiscano tribunali indipendenti e adottino norme procedurali per garantire l'esercizio effettivo di tali diritti. Ciononostante, la CGUE ha stabilito che tale articolo può essere fatto valere direttamente nelle controversie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha deliberato nella sentenza *Egenberger*:

*“L'articolo 47 della Carta sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è di per sé sufficiente e non deve essere reso più specifico da disposizioni del diritto dell'UE o nazionale per conferire ai singoli un diritto che essi possono invocare in quanto tale.”*³⁶

Pertanto, i diritti sanciti dalla Carta possono essere fatti valere direttamente nei contenziosi dinanzi ai giudici nazionali, anche qualora richiedano azioni positive da parte degli Stati membri per l'attuazione di taluni aspetti del diritto. Qualora il caso riguardi il diritto dell'UE o il diritto o la prassi nazionale di attuazione del diritto dell'UE, per la loro interpretazione si può fare affidamento sulla Carta.

2.3.6. Obbligo di interpretazione conforme e Carta

Indipendentemente dall'efficacia diretta di una disposizione della Carta, i giudici nazionali devono interpretare il diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione alla luce della stessa. In altre parole, i giudici nazionali hanno l'obbligo di garantire che la legislazione nazionale sia interpretata e applicata per quanto possibile in conformità con la Carta.

In relazione alle decisioni quadro e al dovere di interpretazione conforme, la CGUE ha affermato nel caso *Pupino*:

“Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che il principio della conferma dell'interpretazione è vincolante in relazione alle decisioni quadro

³⁵CGUE, C-537/16, [Garlsson Real Estate SA e altri contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa \(Consob\)](#), 20.03.2018, punto 65.

³⁶CGUE, C-414/16 [Egenberger](#), 17.04.2018, punto 78.

adottate nel contesto del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Nell'applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale chiamato a interpretarlo deve farlo per quanto possibile alla luce della formulazione e dello scopo della decisione quadro al fine di raggiungere il risultato che persegue e conformarsi quindi all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE."³⁷

Il principio dell'interpretazione conforme è stato successivamente esteso per includere la conformità alla Carta:

"Occorre inoltre ricordare che, conformemente a un principio generale di interpretazione, un atto dell'Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo da non pregiudicarne la validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta."³⁸

Pertanto, il diritto nazionale che attua il diritto dell'Unione deve essere interpretato non solo in conformità con il diritto derivato dell'Unione, ma anche con la Carta.

2.3.7. Quando si applica la Carta?

La Carta si rivolge principalmente alle istituzioni dell'UE e nazionali. L'articolo 51, paragrafo 1 della Carta stabilisce che essa si applica alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'UE e agli Stati membri in cui essi attuano il diritto dell'UE. La nozione di "attuazione del diritto dell'UE" è piuttosto ampia e non sempre ben compresa.³⁹ Secondo la CGUE:

"La Corte ha costantemente affermato che i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea sono applicabili in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione e che l'applicabilità del diritto dell'Unione comporta l'applicabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta."⁴⁰

Secondo la giurisprudenza della CGUE, gli Stati membri sono vincolati dall'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ogniqualvolta agiscono nell'ambito del diritto dell'Unione.⁴¹ Pertanto, la nozione di "in sede di attuazione del diritto dell'UE" comprende tutta l'esecuzione e l'applicazione del diritto dell'UE:

"Dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell'Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta."⁴²

Il passo successivo è stabilire se una materia rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Affinché la Carta possa essere applicata deve, come minimo, esistere un collegamento con il diritto

³⁷CGUE, C-105/03, [Maria Pupino](#), 16.06.2005, punto 43.

³⁸CGUE, C-358/16, [UBS Europe SE e Alain Hondequin e altri/DV e altri](#), 13.09.2018, punto 51.

³⁹Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, "[Handbook on European Law relating to access to justice](#)", 22 giugno 2016, pag. 11.

⁴⁰CGUE, C-358/16, [UBS Europe SE e Alain Hondequin e altri/DV e altri](#), 13.09.2018, punto 51.

⁴¹[Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali](#), GU C 303 del 14 dicembre 2007, Spiegazione relativa all'articolo 51.

⁴²CGUE, C-617/10, [Aklagaren/Hans Akerberg Fransson](#), 26.02.2013, punto 21.

dell'Unione.⁴³ Tuttavia, non tutti i collegamenti con il diritto dell'UE sono sufficienti a innescare l'applicazione dei diritti fondamentali dell'UE. Tale collegamento deve essere sufficientemente concreto da giustificare l'applicazione del diritto nazionale come applicazione del diritto dell'Unione:

“Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, al fine di determinare se una misura nazionale comporti l'attuazione del diritto dell'Unione ai fini dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, è necessario determinare, tra l'altro, se tale legislazione nazionale sia intesa ad attuare una disposizione del diritto dell'Unione; la natura della legislazione in questione e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente sul diritto dell'Unione; e anche se vi siano norme specifiche del diritto dell'Unione in materia o norme che possono incidere su di essa.”⁴⁴

Pertanto, la Carta si applica quando gli Stati membri agiscono in qualità di “agenti” dell'UE. L'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) ha elencato i tipi di situazioni in cui si applica la Carta:

- Gli Stati membri recepiscono il diritto dell'UE nella legislazione nazionale;
- Gli Stati membri adottano misure nazionali sulla base dei poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione (poteri discrezionali);
- Quando gli atti nazionali comportano misure correttive, sanzioni o esecuzione forzata connessi al diritto dell'UE;
- Quando gli atti nazionali riguardano concetti giuridici menzionati nel diritto dell'Unione; o
- Quando gli atti nazionali rientrano esattamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE e non vi è alcuna misura di attuazione, ad esempio quando uno Stato non ha attuato il diritto dell'UE.⁴⁵

2.3.8. Diritti della Carta vs. principi della Carta

La Carta contiene due tipi di disposizioni vincolanti denominate "diritti" e "principi". Sono menzionati all'articolo 52 della Carta, che definisce la portata e l'interpretazione dei "diritti" e dei "principi".

I diritti possono essere invocati direttamente dai singoli dinanzi ai tribunali nazionali e devono essere garantiti dagli Stati membri. I diritti della Carta sono, ad esempio, il diritto a un processo equo, il diritto alla vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla vita, i diritti di difesa, eccetera.

I principi, al contrario, funzionano indirettamente e devono essere rispettati dagli Stati membri quando adottano norme nazionali per l'attuazione del diritto dell'Unione.⁴⁶ I principi della Carta sono più pertinenti nel contesto della revisione e dell'interpretazione di tali atti. Ad esempio, i principi della Carta includono il principio di proporzionalità, il principio di uguaglianza e il principio di integrazione delle persone con disabilità. Il principio di proporzionalità, ad esempio, è fondamentale per l'analisi di eventuali restrizioni dei diritti fondamentali, pertanto i principi della Carta possono essere determinanti per l'interpretazione del diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali.

⁴³Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ["Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale"](#), 23 ottobre 2018, pag. 39.

⁴⁴CGUE, causa 198/13, [Hernández/Spagna](#), 10.07.2014, punto 37.

⁴⁵Ibid. p. 40

⁴⁶Articolo 52, paragrafo 5, della Carta.

2.4. Interazione tra il diritto dell'UE, la CEDU e i diritti fondamentali nazionali

Gli Stati membri dell'UE sono contemporaneamente vincolati da molteplici strumenti in materia di diritti umani. Da un lato, ci sono la Carta e le disposizioni dettagliate sui diritti alla difesa ai sensi delle direttive sui diritti procedurali. D'altro canto, gli Stati membri sono anche vincolati dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali, che spesso contengono elaborati elenchi di diritti umani. Molti dei diritti fondamentali direttamente interessati dal procedimento penale, come il diritto a un processo equo, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un ricorso effettivo, il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, il diritto alla privacy e altri diritti, si sovrappongono a questi strumenti e possono apparentemente portare a risultati diversi se invocati dinanzi ai tribunali nazionali. Pertanto, è importante comprendere il rapporto tra la Carta, la CEDU e i diritti fondamentali ai sensi del diritto nazionale.

2.4.1. La Carta e la CEDU

In linea di principio, la Carta e la CEDU sono destinate a completarsi a vicenda, quindi i diritti corrispondenti ai due strumenti dovrebbero avere lo stesso significato e lo stesso ambito di applicazione.⁴⁷ Ciò significa che gli stessi diritti sanciti dalla Carta devono generalmente avere lo stesso campo di applicazione e lo stesso significato dei diritti corrispondenti sanciti dalla CEDU. Anche se l'UE non ha aderito alla CEDU, i diritti fondamentali da essa riconosciuti svolgono un ruolo significativo nell'ordinamento giuridico dell'UE e la CGUE fa spesso riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 52, paragrafo 3 della Carta stabilisce che *"Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa."*

Le spiegazioni relative alla Carta affermano che:

"Il paragrafo 3 [dell'articolo 52] intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. (...) Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea."⁴⁸

Tuttavia, come indicato dall'ultima frase dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ciò non impedisce al diritto dell'Unione di fornire una protezione più ampia rispetto alla CEDU, che stabilisce solo la base minima per l'interpretazione dei diritti sanciti dalla Carta. In un certo senso, la Carta fornisce effettivamente una protezione più ampia dei diritti fondamentali. Ad esempio, l'articolo 48 della Carta eleva il diritto della difesa a un diritto fondamentale distinto, mentre alcuni diritti della difesa sono trattati come "aspetti" o "caratteristiche fondamentali" del diritto a un processo equo ai sensi della

⁴⁷ Articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

⁴⁸ [Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali](#), GU C 303 del 14 dicembre 2007, Spiegazione relativa all'articolo 52.

CEDU.⁴⁹ Si tratta di una differenza fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni delle direttive sui diritti procedurali. Pertanto, anche se la Carta e la CEDU prevedono gli stessi diritti e devono essere generalmente interpretate in modo armonioso, è possibile affermare che la Carta fornisce un livello più elevato di protezione per alcuni diritti fondamentali.

2.4.2. La Carta e i diritti fondamentali nel diritto nazionale

La Carta non intende contraddire i diritti fondamentali e le tradizioni costituzionali quali definiti dal diritto nazionale. L'articolo 52, paragrafo 4 della Carta precisa:

"Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni."

Ciò significa che, in generale, in materia di procedimenti penali nazionali le autorità e i tribunali nazionali rimangono liberi di applicare norme nazionali più elevate di quelle stabilite dalla Carta, a condizione che rispettino le disposizioni della Carta come livello minimo di protezione. Le spiegazioni relative all'articolo 52 della Carta stabiliscono che:

"(...) La regola interpretativa di cui al paragrafo 4 [dell'articolo 52] si basa sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e tiene debitamente conto dell'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad esempio, sentenza del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer (1979) pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S (1982), pag. 1575). In base a tale norma, anziché seguire un rigido approccio di "minimo comune denominatore", i diritti della Carta in questione dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di protezione che sia adeguato al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni."⁵⁰

La situazione è ben diversa per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera. Nella causa *Melloni*, la CGUE ha stabilito che la libertà di applicare uno standard di protezione più elevato vale solo nella misura in cui la differenza delle norme non comprometta la preminenza, l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione.⁵¹ In altre parole, laddove l'applicazione di standard più elevati possa ostacolare il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri devono astenersi dall'applicare i propri standard nazionali. Ciò rende difficile la tutela dei diritti fondamentali, soprattutto nei procedimenti relativo al M.a.e., in quanto la sentenza limita il livello di protezione che gli Stati membri sono liberi di concedere alle persone soggette alla loro giurisdizione. Oltre a creare potenziali contraddizioni tra le costituzioni nazionali e il diritto dell'UE, questo approccio è anche in qualche modo incoerente con la posizione adottata nell'ambito dei successivi strumenti di cooperazione transfrontaliera. Ad esempio, l'ordine europeo di indagine (**OEI**), adottato dopo il trattato di Lisbona e l'integrazione della Carta nel diritto primario dell'Unione, consente allo Stato membro di esecuzione di applicare le proprie garanzie nella scelta di un atto di indagine alternativo a quello richiesto dallo Stato membro emittente.⁵²

⁴⁹ CEDU, [Pishchalnikov c. Russia](#), n. 7025/04, 24.09.2009, punto 64; Cedu, [Beuze c. Belgio](#), n. 71409/10, 24.09.2009, punto 150.

⁵⁰Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, GU C 303 del 14.12.2007, Spiegazione relativa all'articolo 52.

⁵¹CGUE, [C-399/11, Stefano Melloni/Ministerio Fiscal](#), 26.02.2013, punto 60.

⁵²[Direttiva 2014/41/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, articolo 10.

2.4.3. Invocazione della Carta dinanzi ai giudici nazionali

Qualora le disposizioni della Carta producano effetti diretti, ossia siano sufficientemente precise e incondizionate, si può farvi ricorso direttamente dinanzi ai giudici nazionali nella misura in cui il caso sollevi una questione relativa all'attuazione del diritto dell'Unione.

Qualora il diritto o la prassi nazionale sia incompatibile con il diritto dell'Unione, quest'ultimo può essere invocato dinanzi ai giudici nazionali insieme alla Carta per garantirne il rispetto. In primo luogo, una pratica basata sul diritto nazionale o sull'interpretazione del diritto nazionale può essere contestata se è incompatibile con una disposizione di una direttiva UE interpretata alla luce della Carta. Le misure nazionali, sia giuridiche che pratiche, che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione possono quindi essere riesaminate alla luce della Carta.

In secondo luogo, i giudici nazionali hanno l'obbligo di interpretare qualsiasi misura di attuazione (compresa la prassi) in linea con la Carta. Qualora le disposizioni giuridiche nazionali siano in contrasto con la Carta, i tribunali devono applicare la pertinente disposizione del diritto dell'Unione⁵³ anche senza avviare il processo formale di annullamento del diritto nazionale. La CGUE ha confermato quanto segue in relazione all'articolo 50 della Carta:

“Si deve rilevare che la Corte ha già riconosciuto l'effetto diretto dell'articolo 50 della Carta (...) nel corso della valutazione della compatibilità delle disposizioni di diritto interno con i diritti garantiti dalla Carta, il giudice nazionale chiamato, nell'esercizio della sua competenza, ad applicare disposizioni di diritto dell'Unione ha il dovere di dare piena efficacia a tali disposizioni, se necessario rifiutando d'ufficio di applicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale in conflitto, anche se adottata successivamente, e non è necessario che il giudice richieda o attenda l'annullamento preventivo di tale disposizione con mezzi legislativi o altri mezzi costituzionali.

[I]n sede di valutazione della compatibilità delle disposizioni di diritto interno con i diritti garantiti dalla Carta, il giudice nazionale che è chiamato, nell'esercizio della sua competenza, ad applicare disposizioni di diritto dell'Unione, ha il dovere di dare piena efficacia a tali disposizioni, se necessario rifiutando d'ufficio di applicare disposizioni legislative nazionali in conflitto, anche se adottate successivamente, e non è necessario che il giudice chieda o attenda l'annullamento preventivo di tali disposizioni mediante strumenti legislativi o altri mezzi costituzionali.”⁵⁴

La CGUE è giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda il divieto di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta.⁵⁵ Pertanto, quando la difesa sostiene che il diritto o la prassi nazionale sono incompatibili con uno qualsiasi dei diritti contenuti nelle direttive sui diritti procedurali o nella Carta, i giudici nazionali hanno l'obbligo di esaminare correttamente tali argomenti. Qualora il diritto o la prassi nazionali risultino contrari al diritto dell'Unione, i giudici nazionali devono applicare il diritto dell'Unione per garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti degli indagati o imputati.

⁵³Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel diritto e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale", 2018, pag. 31.

⁵⁴CGUE, C-537/16, [Garlsson Real Estate e altri](#), 20.03.2018, punto 62 e 67; CGUE C-234/17, XC e a./Generalprokuratur, 24 ottobre 2018, [ECLI:EU:C:2018:391](#), § 38.

⁵⁵CGUE, C-482/16, [Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG](#), 14.03.2018, punti 30 e 45.

2.5. Modello nazionale

Questa sezione contiene un esempio pratico sotto forma di un "modello di argomentazione" che mostra in che modo sia possibile incorporare il diritto dell'UE nelle controversie nazionali sui diritti degli indagati e degli imputati. Il modello riguarda l'accesso al fascicolo del caso nella fase preliminare di un procedimento penale e poggia sul diritto dell'UE come base per i diritti degli indagati o imputati. In collaborazione con l'avvocato difensore Nicola Canestrini abbiamo collegato il diritto generale dell'UE alle disposizioni esistenti ai sensi del diritto processuale penale nazionale e della giurisprudenza dei tribunali nazionali. Sentitevi liberi di utilizzare uno qualsiasi degli argomenti o riferimenti contenuti in questo modello nella vostra attività pratica davanti alle autorità nazionali e di condividere con noi il vostro feedback.

Accesso al servizio di un interprete/traduttore

Richiesta di rinvio pregiudiziale interpretativo ex artt. 267 TFUE e 107 Regolamento di Procedura

segnalazione di URGENZA⁵⁶

procedimento penale _____ RGNR _____ RGGIP indagato: _____

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Lingua veicolare dell'indagato – Modalità di accertamento – Mancanza nell'ordinamento italiano di un procedimento incidentale teso ad accertare la conoscenza della lingua veicolare – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informato dell'accusa – Notifica in una lingua veicolare non conosciuta

1. I fatti del procedimento, in breve⁵⁷

⁵⁶ In merito al procedimento di urgenza, si segnala che "...tale procedimento (che può essere deciso anche d'ufficio) può essere richiesto, ad es., nel caso di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona, ovvero in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell'UE dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale. La domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il rito normale. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio è invitato a precisare sinteticamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alla questione o alle questioni proposte. Tale precisazione agevola infatti la presa di posizione delle parti e degli altri interessati che partecipano al procedimento, nonché la decisione della Corte, e contribuisce quindi alla rapidità dello stesso."

⁵⁷ L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale impone a questi di definire l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate: ex multis, Corte Giust. 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, *Telemarsicabruzzo e a.*, Racc. pag. I-393, punto 6, e Corte giust. 29 marzo 2008, causa C-380/05, *Centro Europa 7*, punto 57.

1.1 Il sottoscritto Avv. Nicola Canestrini è difensore di fiducia dell'indagato, **detenuto** in Italia dal 2 marzo 2018, giorno della consegna all'AG italiana su MAE italiano attivo verso l'Olanda.

1.2. Risulta dagli atti (allegato sub 1) che

(a) all'indagato venivano notificati **ordinanza di custodia cautelare** e decreto di nomina del **difensore di ufficio** e delle **informazioni sui diritti di difesa** in data _____ da parte degli ufficiali di PG della POLFRONT di Linate;

(b) il verbale dava atto che l'indagato, cittadino alloglotta, NON parla né comprende sufficientemente la lingua italiana;

(c) i notificatori davano altresì atto che l'indagato parlerebbe e comprenderebbe *"sufficientemente"* la lingua inglese⁵⁸;

(d) i notificatori non verbalizzavano alcuna interpretazione / traduzione degli atti notificati solo in italiano, né è dato sapere quali competenze linguistiche abbiano per poter valutare la conoscenza da parte dell'indagato della lingua asseritamente veicolare individuata;

(d) l'indagato **non firmava** detto verbale, redatto solo in lingua italiana, ricevendone comunque copia.

1.3 La traduzione / interpretazione e le informazioni minime sul diritto alla difesa sono disciplinate dal diritto UE, e cioè direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE e Carta dei diritti fondamentali (applicabile ex articolo 51, paragrafo 1, della stessa, in quanto vengono invocato il diritto dell'Unione sub specie direttive invocate), e la loro interpretazione è anche di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

1.4 Il sottoscritto difensore ha potuto appurare personalmente, nel colloquio del ____ presso la Casa Circondariale di _____, che l'indagato NON parla né comprende la lingua veicolare individuata dalla PG, e cioè l'inglese, *"sufficientemente"*, e cioè – alla luce, inter alia, del considerando 14 della direttiva 64/2010 UE – con quella conoscenza necessaria per garantire la comprensione delle accuse affinché il processo possa essere *"equo"*⁵⁹.

⁵⁸ Non sfuggirà, peraltro che l'art. 143, comma 5, cod. proc. pen., dispone che "l'interprete ed il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare", evidenziando pertanto, nello spirito della direttiva, la necessità di garantire una qualità dell'assistenza linguistica e della traduzione da affidare non al caso o all'improvvisazione dettata dall'urgenza (testualmente http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_05_14.pdf, sub 3). Cfr. anche i, sub 5.10 nel testo.

⁵⁹ "Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo", nelle parole del considerando 14 direttiva 64/2010.

3. Il diritto dell'Unione

3.1 La direttiva 2010/64

I consideranda 12, 14, 17, 22 e 33 della direttiva 2010/64 sono così formulati:

«(12) La presente direttiva (...) stabilisce norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(..)

(14) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(..)

(17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento.

(...)

(22) L'interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento

(33) Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea”.

L'articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (...)

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano

commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso».

L'articolo 2 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all'interpretazione», così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

(..)

4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.

(...)

8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».

Il successivo articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», così recita:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

(...)

9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».

3.2 La direttiva 2012/13

Il considerando 27 della direttiva 2012/13 così recita:

«Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento».

L'articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico (...)».

L'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, delimita la sfera di applicazione di quest'ultima nei seguenti termini:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione».

L'articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all'informazione sui diritti», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

(...)

c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'articolo 6;

(...)».

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2012/13, rubricato «Diritto all'informazione sull'accusa»:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. *Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato.*

4. *Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento».*

4. Il diritto italiano

4.1 La direttiva 2010/64 è stata recepita dal legislatore italiano che ha modificato l'articolo 143 del codice di procedura penale con d.lg. 4 marzo 2014 n. 32. Si evidenzia come l'acceramento da parte della autorità giudiziaria della lingua del procedimento sia in realtà rimessa nel cd. diritto vivente alla autorità di polizia, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione⁶⁰. La norma modificata prevede che

“1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

⁶⁰ Cfr. Cassazione penale sez. V 09 ottobre 2014 n. 52245 : “La disposizione dell'art. 143, comma 4, c.p.p, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lg. n. 32 del 2014, secondo cui l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana in capo all'imputato "è compiuto dall'autorità giudiziaria", non implica che il giudice debba procedere personalmente alla verifica di detta circostanza, ben potendo la stessa essere adeguatamente accertata sulla base degli elementi risultanti in tal senso dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo salva la facoltà del giudice di effettuare ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.” Inoltre, “in tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, c.p.p., ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lg. 4 marzo 2014 n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi” (Cassazione penale sez. fer. 04 settembre 2014 n. 44016). Si veda anche http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_III_05_14.pdf,

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e' obbligatoria."

4.2 La direttiva 2012/13 è stata recepita dal legislatore italiano che ha modificato vari articoli del codice di procedura penale con il d.lg. 1 luglio 2014, n. 101; rilevano, *inter alia*, le modifiche degli articoli 386 c.p.p. e 369 bis c.p.p. che ora recitano

"Articolo 386 c.p.p.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene

l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo art. 558 del c.p.p.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Articolo 369 bis c.p.p.

1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere :

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”

5. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5.1 Il sig. B veniva consegnato dall'AG olandese all'AG italiana nell'ambito di una procedura MAE, con presa in consegna da parte della polizia italiana presso l'aeroporto di Milano Linate, **in data 2 marzo 2018**, con successivo trasferimento presso il carcere di San Vittore a Milano.

5.2 All'atto dell'arrivo in Italia, e precisamente il 2.3.2018 alle **10:35**, all'indagato venivano notificati ordinanza di custodia cautelare e decreto di nomina del difensore di ufficio e delle informazioni sui diritti di difesa **in italiano**.

- 5.3 Il verbale dava atto che l'indagato, cittadino olandese residente in olanda, **NON parla né comprende sufficientemente la lingua italiana.**
- 5.4. I notificatori davano altresì atto che l'indagato parlerebbe e comprenderebbe *“sufficientemente”* la lingua **inglese** (cd. lingua veicolare);
- 5.5. I notificatori non verbalizzavano alcuna interpretazione / traduzione degli atti notificati solo in italiano (quali il **verbale di notifica, l'ordinanza di custodia cautelare e il decreto di nomina del difensore di ufficio e le informazioni sul diritto di difesa – cfr. allegati 1.b e 1.c)**, nonostante fosse stato accertato che l'indagato NON parlasse ne comprendesse la lingua italiana.
- 5.6 Non emerge dagli atti quali competenze linguistiche gli ufficiali di polizia giudiziaria e notificatori abbiano per poter valutare la conoscenza da parte dell'indagato della asserita lingua veicolare dell'indagato. Si evidenzia che secondo le norme nazionali la polizia giudiziaria ha la funzione codificata di “prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale” (at. 55 c.p.p.), mentre evidentemente **non sono affatto formati sulle varietà linguistiche nell'uso della lingua veicolare e nell'uso di strategie di compensazione linguistica per aumentare il grado di comprensione reciproca**; si evidenzia che secondo la giurisprudenza di Strasburgo in tema è necessaria la prova delle supposte abilità linguistiche⁶¹. Quanto all'importanza della **qualità** dell'interpretazione, e rilevato come il diritto UE faccia riferimento appunto alla qualità (e quindi non alla adeguatezza come nel sistema convenzionale CEDU, con quindi uno standard più alto), nella direttiva essa assume la valenza di vero e proprio **connotato coesenziale dell'assistenza linguistica**⁶²: tanto con riguardo all'interpretazione (art. 2 par. 8), che alla traduzione (art. 3 par. 9), la direttiva chiarisce che la riproduzione del testo in una lingua diversa da quella originale *«deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa»*. Se non c'è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica.
- 5.7 L'indagato, su indicazioni di questa difesa che era stata contattata dal collega olandese nel procedimento MAE in vista della possibile consegna, non firmava detto verbale, redatto solo in lingua italiana, ricevendone comunque copia; allo stesso venivano poi notificati alle **10:40** il verbale di identificazione laddove veniva inserita la dichiarazione dell'indagato di “parlare e comprendere: Inglese”, con nomina del difensore e elezione di domicilio, NON firmata dall'indagato (allegato 2); alle **11.20** veniva infine notificata la comunicazione ex art. 386 c.p.p. redatta in italiano ed inglese anch'essa non firmata dall'indagato (allegato 3).

⁶¹ In *Cuscani v. the United Kingdom*, il Regno Unito è stato condannato per aver permesso ad un accusato, in assenza dell'interprete, di farsi assistere dal fratello, poiché, generalmente parlando, non vi era prova alcuna delle supposte abilità linguistiche (*“untested language skills”*) del fratello (ricorso n. 32771/96, sub §38).

- 5.8 Il sottoscritto difensore chiedeva all'AG competente, nel pomeriggio del ____, di individuare in interprete / traduttore di lingua olandese (allegato 4).
- 5.9 Il diritto italiano non ha recepito la previsione di cui all'articolo 2.4 della direttiva 64/2014, che stabilisce che *"4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete."* Peraltro, pare possibile supplire al qui invocato inadempimento del legislatore nazionale invocando il **principio della cd. efficacia diretta (verticale) del diritto europeo**, che è - insieme al principio del primato del diritto dell'Unione - un principio cardine del diritto europeo. Esso è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e consente ai singoli di invocare direttamente il diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall'esistenza di atti normativi di diritto nazionale, sin dalla sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963. Non è quindi necessario che il paese dell'UE recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno, esplicandosi la cd. efficacia diretta verticale in particolare – quando si tratta di direttive – *"quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e quando il paese dell'UE non abbia recepito la direttiva entro il termine"* (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn⁶³).
- 5.10 Questa difesa è convinta che l'accertamento della lingua veicolare compiuto da personale di polizia sulla base di mera (asserita) conoscenza personale non qualificato a tale scopo senza alcuna possibilità di valutare in base a quali parametri sia stata accertata sia in **palese contrasto con il diritto dell'Unione**. Al riguardo, appare superfluo ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Rosselle, C-65/14, EU:C:2015:339, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata⁶⁴). La direttiva 2010/64 è stata adottata sul fondamento dell'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE, in forza del quale, laddove ciò sia necessario per agevolare il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea possono adottare norme minime relative ai diritti della persona nel procedimento penale. Pertanto, conformemente al considerando 12 della direttiva 2010/64, è per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri che tale direttiva stabilisce norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.

⁶³ Anche successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente affermato che *«In tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato»* (sent. 22 giugno 1989, causa 103/88; ma si vedano la fondamentale sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal, sent. 20 settembre 1988, causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, causa 286/85, id., 1987, IV, 343).

⁶⁴ Cfr. anche Valeria Picone, Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti, Ufficio del Massimario, Servizio penale, http://www.ufficialegiudiziario.eu/files/P3S2CAP2-PAG.-427_451.pdf.

Dette norme dovrebbero, conformemente ai consideranda richiamati in epigrafe, assicurare un'assistenza linguistica **adeguata**, consentendo a indagati o imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento penale di **esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento**.

Del resto, la necessità di interpretare estensivamente il diritto alla interpretazione ed alla traduzione è imposta dal sistema sovranazionale europeo anche tramite il richiamo alle garanzie assicurate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (come richiamata dall'art. 6, comma 3, TUE, e dagli artt. 52, comma 3, e 53 Carta dell'UE): la tutela viene quindi assicurata a *"not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective"*⁶⁵. La Corte EDU ha più volte stigmatizzato quello che viene definito un approccio *"make do and mend"*, cioè ricco di superficialità, ammonendo i giudici nazionali di trattare gli interessi dell'imputato con **scrupolosa attenzione**⁶⁶, ancora una volta ribadendo che ciò che viene richiesto è una tutela dei diritti *"non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi"*⁶⁷. Ciò rileva anche perché il considerando 33 della direttiva stabilisce che *"le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea"*.

Si vedano, inter alia:

- **l'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU**, che prevede che ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, con una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Pertanto se è dimostrato, o ci sono ragioni per ritenere che l'accusato non abbia sufficiente conoscenza della lingua in cui le informazioni gli sono comunicate, le autorità devono provvedere alla traduzione (Brozicek v. Italy, application no. 10964/84, § 41⁶⁸; Tabai v. France, requête no 73805/01);
- **l'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo co. 1**, che recita *"Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa"*;
- **l'art. 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici**, secondo cui *"Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta"*;

⁶⁵ Airey v. Ireland App. no. 6289/73, judgment of 9 October 1979.

⁶⁶ *"Judges are required to treat an accused's interest with "scrupulous care"*, Cusani v. the United Kingdom, application n. 32771/96 §39.

⁶⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 aprile 2006 - Ricorso n. 30961/03 - Sannino c/Italia.

⁶⁸ *"He [the applicant, nda] informed the relevant Italian judicial authorities in an unequivocal manner that because of his lack of knowledge of Italian he had difficulty in understanding the contents of their communication. He asked them to send it to him either in his mother tongue or in one of the official languages of the United Nations. On receipt of this request, the Italian judicial authorities should have taken steps to comply with it so as to ensure observance of the requirements of Article 6 § 3 (a) (art. 6-3-a), unless they were in a position to establish that the applicant in fact had sufficient knowledge of Italian to understand from the notification the purport of the letter notifying him of the charges brought against him."*

- infine, ma non meno importante, **l'art. 111 della Carta Costituzionale**, rilevante ex art 52/4 Carta dei diritti fondamentali in quanto al comma 3 si prevede il diritto dell'accusato di essere assistito da un interprete non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁶⁹.

Le suddette disposizioni vanno evidentemente tenute in considerazione anche nel momento di individuazione della cd. lingua veicolare, della quale dovrà essere accertata la comprensione / padronanza effettiva da parte dell'accusato, a differenza di quanto avvenuto nel presente procedimento: ciò perché nel sistema della direttiva, *“l'idea di fondo è che la lingua madre e la lingua veicolare sono poste esattamente sullo stesso piano, ma soltanto a condizione che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua veicolare sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa. In altri termini, nel sistema della direttiva, in tanto è possibile fornire un'assistenza in un idioma diverso dalla native language, in quanto la capacità linguistica dell'imputato nella lingua non native sia tale da non pregiudicare l'effettiva comprensione e l'equità del procedimento”*⁷⁰.

5.11 In via principale, si richiede quindi che il GIP presso il Tribunale di _____ – qualora escluda l'applicazione alla fattispecie di cui si tratta delle norme del diritto dell'Unione invocate, operazione riservata al giudice nazionale, e esclusa altresì la possibilità di una interpretazione conforme delle norme italiane - sollevando una questione pregiudiziale con procedura di urgenza interroghi la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione **se l'assenza di un procedimento incidentale di un lingua veicolare sia compatibile con la necessità di mettere in atto “procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete” come previsto dall'articolo 2.4 della direttiva 64/2010 immediatamente applicabile nel diritto italiano.**

5.12 In via subordinata, si richiede altresì che il GIP presso il Tribunale di _____ – qualora escluda l'applicazione alla fattispecie di cui si tratta delle norme del diritto dell'Unione invocate, operazione riservata al giudice nazionale, e esclusa altresì la possibilità di una interpretazione conforme delle norme italiane - sollevando una questione pregiudiziale con procedura di urgenza interroghi la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione **se l'accertamento da parte della autorità di polizia concretante quella procedura o quel meccanismo richiesto dall'articolo 2.4 della direttiva 64/2010 immediatamente applicabile nel diritto italiano sia compatibile con lo scopo e le**

⁶⁹ Il diritto all'interprete è stato elevato a **diritto soggettivo** dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza interpretativa di rigetto del 12 gennaio 1993 n. 10, che ha ritenuto l'art. 143 c.p.p. una “clausola generale”, volta a garantire all'imputato che non intenda la lingua italiana, di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, concependo, in tal modo, la figura dell'interprete in modo innovativo ed in funzione della piena attuazione del diritto di difesa, ed imponendo la necessità di un interprete o di un traduttore “immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato, quanto se, in difetto, sia accertata dall'autorità procedente

⁷⁰ Così ancora Mitja Gialuz, “L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra impulsi europei e resistenze italiane”, Wolters Kluwer, 2018, cit..

norme della direttiva che mirano a garantire un processo giusto sub specie assicurazione di una assistenza linguistica adeguata,

5.13 In via principale, si richiede ancora che il GIP presso il Tribunale di _____ – qualora escluda l'applicazione alla fattispecie di cui si tratta delle norme del diritto dell'Unione invocate, operazione riservata al giudice nazionale, e esclusa altresì la possibilità di una interpretazione conforme delle norme italiane - sollevando una questione pregiudiziale con procedura di urgenza interroghi la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione **se l'accertamento di "sufficienza" di comprensione della lingua veicolare accertata da parte della autorità di polizia che non abbia alcuna qualifica per il relativo accertamento e della quale non sia noto il livello di padronanza della lingua veicolare sia compatibile con lo scopo e le norme della direttiva di che vogliono garantire un processo giusto sub specie assicurazione di una assistenza linguistica adeguata (id est: qualità sufficiente),**

5.14 In via principale, si richiede che il GIP presso il Tribunale di _____ – qualora escluda l'applicazione alla fattispecie di cui si tratta delle norme del diritto dell'Unione invocate, operazione riservata al giudice nazionale, e esclusa altresì la possibilità di una interpretazione conforme delle norme italiane - sollevando una questione pregiudiziale con procedura di urgenza interroghi la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione **se la consegna delle informazioni minime sul diritto di difesa previste dalla direttiva 2012/13 sia soddisfatta nel caso in cui la consegna avvenga in una lingua veicolare non conosciuta dall'indagato.**

5.15 Alla luce delle suesposte considerazioni, il sottoscritto difensore chiede che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di _____, previa sospensione del procedimento, sottoponga alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

1. "Se l'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2010/64 debba essere interpretato nel senso che osti alla mancanza nel diritto nazionale italiano di un procedura o meccanismo nel diritto italiano che abbia lo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete;
2. In via gradata, se gli articoli 2, paragrafo 1, 2, 4, 8, e 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad un accertamento incidentale da parte della autorità di polizia come permesso dall'articolo 143 c.p."
3. "In via principale, se gli articoli 2, paragrafo 1, 2, 4, 8, e 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad un accertamento della qualità della comprensione della lingua veicolare accertata da parte una autorità che non abbia alcuna qualifica per il relativo accertamento e della quale non sia noto il livello di padronanza della lingua veicolare come previsto dall'articolo 143 c.p."
4. "in via principale, se gli articoli 1,2,3, 6 della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una consegna delle informazioni minime sul diritto di difesa in una lingua veicolare non conosciuta dall'indagato."

Si segnala che lo *status detentionis* dell'indagato, che dipende anche dall'interpretazione richiesta, legittima il ricorso al cd. procedimento pregiudiziale d'urgenza come normato dall'art. 107 del regolamento della Corte⁷¹.

Avv.

⁷¹ Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

1. Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, con procedimento d'urgenza in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il giudice del rinvio espone le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio e indica, per quanto possibile, la risposta che esso propone alle questioni pregiudiziali. Cfr. il regolamento sub [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012Q0929\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012Q0929(01))

3. Progresso del diritto dell'Unione mediante rinvii pregiudiziali dinanzi alla CGUE

3.1 Introduzione

La procedura di rinvio pregiudiziale è stabilita all'articolo 267 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) ("TFUE"). Essa consente (e talvolta obbliga) i giudici degli Stati membri a sottoporre alla CGUE questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione quando tale interpretazione è necessaria per consentire loro di emettere le proprie sentenze.

Quando sorgono questioni di interpretazione del diritto dell'Unione nei procedimenti interni, non spetta solo ai tribunali penali risolverle. Spetta alla CGUE decidere in merito all'interpretazione delle direttive, della Carta e di altri principi pertinenti mediante la procedura di rinvio pregiudiziale. Dopo che la CGUE avrà emesso una pronuncia pregiudiziale, non solo il giudice del rinvio dovrà applicare l'interpretazione fornita ai fatti di causa, ma tutti gli Stati membri saranno inoltre vincolati all'interpretazione della CGUE su tale questione specifica. La procedura di rinvio pregiudiziale consente pertanto un'interpretazione e un'applicazione uniformi del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri.

Questa sezione ha lo scopo di aiutare i professionisti del diritto penale a far progredire il diritto dell'UE attraverso i rinvii pregiudiziali dinanzi alla CGUE. Dopo aver spiegato perché è utile convincere i giudici a sottoporre domande di interpretazione alla CGUE (sezione 3.2), viene fornita una panoramica della procedura (sezione 3.3) e spiegato il ruolo che gli avvocati possono svolgere nel suo contesto (sezione 3.4).

Per ulteriori informazioni sul rinvio pregiudiziale, è possibile consultare le seguenti risorse:

- [Toolkit sul rinvio pregiudiziale della CGUE](#);
- Pagina ufficiale di [ricerca della CGUE](#);
- [Statuto della CGUE](#);
- [Regolamento della CGUE](#);
- [Raccomandazioni ai giudici nazionali](#) in relazione all'avvio di un procedimento di rinvio pregiudiziale.

3.2 Perché è utile per gli avvocati avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale?

I tribunali nazionali hanno l'obbligo di applicare le disposizioni del diritto dell'Unione che hanno effetto diretto a discapito delle leggi e delle prassi nazionali che non le rispettano. Le disposizioni delle direttive sui diritti procedurali, ad esempio, sono per lo più sufficientemente chiare e precise da produrre effetti diretti e possono essere invocate contro uno Stato in caso di mancata attuazione di tali direttive nel diritto e nella prassi nazionali (cfr. sezione 2.2.2).

Quando il diritto e/o la prassi nazionali appaiono incompatibili con il diritto dell'Unione dal punto di vista dei diritti della difesa e sono pregiudizievoli per il caso di un cliente, le disposizioni pertinenti possono essere invocate direttamente dinanzi ai tribunali nazionali (se necessario, in combinazione con la Carta). Il vostro primo obiettivo di avvocato sarà quindi quello di sostenere che gli strumenti del diritto dell'Unione sono direttamente applicabili dinanzi al giudice nazionale in modo che lo stesso

ignori le disposizioni nazionali e applichi piuttosto il diritto dell'Unione. A tale riguardo, sarà necessario dimostrare che il diritto dell'Unione è chiaro e che si applica al caso di specie.

Tuttavia, qualora il giudice nazionale non sia disposto ad interpretare il diritto dell'Unione in modo da rafforzare i diritti della difesa del suo cliente, il vostro ruolo consisterà nel sostenere che il diritto dell'Unione non è ancora chiaro e nel suggerire di sottoporre una questione di interpretazione alla CGUE. Indipendentemente dal fatto che una disposizione abbia o meno efficacia diretta, i giudici nazionali devono interpretare, per quanto possibile, il diritto nazionale alla luce della formulazione e dello scopo degli strumenti del diritto dell'Unione per garantirne la piena efficacia (cfr. parte 1, sezione 2.1.4).⁷² Poiché l'interpretazione della CGUE vincolerà tutti i tribunali dell'UE, essa ha il potenziale non solo di avviare un cambiamento nel diritto penale e nella prassi della vostra giurisdizione, ma anche di rafforzare i diritti fondamentali in tutti gli Stati membri. Ciò significa anche che è importante scegliere attentamente i casi per i quali avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale, al fine di evitare decisioni dannose da parte della CGUE. Inoltre, poiché la CGUE non è di per sé un tribunale penale, il vostro ruolo di difensori penalisti sarà quello di garantire che la richiesta sia redatta nel modo più appropriato e preciso possibile e di essere coinvolti in ogni fase della procedura.

Quando si verificano violazioni del diritto a un processo equo, è più frequente che gli operatori della difesa penale sottopongano il caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base dell'articolo 6 della CEDU piuttosto che avviare un procedimento di rinvio preliminare dinanzi alla CGUE. Tuttavia, tale procedura presenta vantaggi comparativi:

- Contrariamente alle singole richieste presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non è necessario che le fasi di ricorso nazionali siano esaurite prima che i giudici nazionali possano presentare una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le richieste possono essere presentate in qualsiasi fase dei procedimenti nazionali e, quindi, offrono una soluzione piuttosto rapida per garantire una migliore protezione dei diritti fondamentali del cliente. Nel 2021, le procedure di rinvio pregiudiziale hanno avuto una durata media di 16,6 mesi.⁷³ Nei casi urgenti che necessitano di una risoluzione più rapida (ad esempio, se il cliente è detenuto), si può richiedere di utilizzare il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU) (si veda la sezione 3.3.4). Nel 2021, la durata media di tale procedura è stata di 3,7 mesi.⁷⁴
- Inoltre, mentre la Carta contiene diritti simili a quelli tutelati dalla CEDU, il suo articolo 52, paragrafo 3 non impedisce al diritto dell'Unione di garantire una protezione più ampia rispetto alla CEDU, che si limita a stabilire la base minima per l'interpretazione dei diritti sanciti dalla Carta. In effetti, vi sono casi in cui la Carta prevede tutele più ampie. Ad esempio, l'articolo 48 della Carta eleva i diritti della difesa a un diritto fondamentale distinto, mentre alcuni diritti sono trattati come "aspetti" o "caratteristiche fondamentali" del diritto a un processo equo ai sensi della CEDU.

3.3 Panoramica della procedura

⁷² CGUE, [causa C-69/10, Samba Diouf](#), 28.07.2011, punto 60.

⁷³CGUE "[The year in review, annual report 2021](#)", p.73.

⁷⁴*Ibid.*

3.3.1 Chi può avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale? ⁷⁵

Le parti coinvolte nei procedimenti nazionali non possono presentare in prima persona una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Solo i tribunali nazionali possono farlo a loro discrezione. Solo al giudice della controversia, il quale si assumerà la responsabilità della successiva decisione giudiziaria, spetta determinare la necessità di una richiesta di pronuncia pregiudiziale e la pertinenza delle questioni poste. Le parti non sono in alcun modo obbligate ad accettare la richiesta di rinvio pregiudiziale prima della sua presentazione. Tuttavia, in qualità di avvocati, avete il compito di convincere i tribunali nazionali a sottoporre questioni alla CGUE e di assisterli nella stesura della richiesta e delle relative domande (cfr. sezione 3.4). Nella pratica, molto spesso i tribunali affidano questi compiti agli avvocati delle parti.

Tutti i tribunali nazionali hanno il potere discrezionale di sottoporre questioni di interpretazione alla CGUE. Essi non hanno alcun obbligo in tal senso, con una sola eccezione: i giudici di ultima istanza devono chiedere alla CGUE una pronuncia pregiudiziale qualora esista una vera e propria questione di interpretazione. Essi possono rifiutarsi solo se: (i) l'interpretazione del diritto dell'Unione è tale da non porre alcun ragionevole dubbio circa il modo in cui la disposizione dovrebbe essere interpretata (la dottrina "acte clair"), o; (ii) la stessa questione è già stata risolta dalla CGUE in un altro caso (la dottrina "acte éclairé").⁷⁶

3.3.2 Quali sono le fasi della procedura?⁷⁷

Domanda di rinvio pregiudiziale

Quando un giudice nazionale accetta di presentare una domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ordina di sospendere il procedimento, redige la domanda (il più delle volte con l'aiuto degli avvocati delle parti) e la trasmette alla cancelleria della CGUE. Il procedimento nazionale sarà quindi sospeso fino a quando la CGUE non emetterà la sua sentenza.

Il registro della CGUE notifica quindi il rinvio a tutti gli Stati membri, alla Commissione europea e all'istituzione dell'UE che ha adottato l'atto la cui interpretazione è in questione. Tutte le parti in causa nei procedimenti nazionali partecipano alla procedura della CGUE (comprese eventuali terze parti).

È importante notare che i procedimenti di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE sono gratuiti⁷⁸ e che la stessa CGUE può concedere il patrocinio a spese dello Stato per le spese di rappresentanza legale e altre spese connesse al procedimento.⁷⁹

Comunicazioni scritte

Dal momento in cui il caso viene notificato dalla cancelleria, inizia la procedura scritta. Tutte le parti avranno due mesi di tempo per presentare le loro osservazioni scritte, fondamentali per la CGUE in quanto possono essere tradotte ed esaminate più attentamente.

Audizione orale

Quando la procedura scritta è conclusa, la CGUE può decidere di concedere un'audizione orale. Tuttavia, questa decisione non è automatica e la Corte potrebbe decidere altrimenti. In tal caso, l'unico modo per influenzare l'esito del caso sono le memorie scritte.

⁷⁵Per informazioni più dettagliate, consultare il [toolkit sul rinvio pregiudiziale alla CGUE di Fair Trial](#), pagg.9-11. ⁷⁶CGUE, causa C-416/17, [Commissione europea/Repubblica francese](#), 4.10.2018, punto 110.

⁷⁷Per informazioni più dettagliate, consultare il [toolkit sul rinvio pregiudiziale alla CGUE di Fair Trial](#), pagg.12-16.

⁷⁸[Regolamento interno della](#) CGUE, articolo 102.

⁷⁹[Regolamento interno della](#) CGUE, articoli 115-118.

Parere dell'avvocato generale

In alcuni casi (generalmente casi relativi ai diritti fondamentali) potrebbe essere richiesto il parere dell'avvocato generale. Si tratta di un documento consultivo non vincolante che raccomanda alla Corte di pronunciarsi in un modo particolare. L'avvocato generale assiste il giudice in modo imparziale e indipendente e non partecipa alle deliberazioni. Il suo parere rappresenta un'opportunità di dissenso in un sistema che, attualmente, non consente giudizi dissenzienti.

Dopo che l'avvocato generale ha formulato le sue conclusioni, la Corte inizia le proprie deliberazioni ed emette una sentenza.

Decisione della CGUE e rinvio al giudice di rinvio

Una volta emessa la sentenza, il giudice di rinvio deve applicare l'interpretazione della CGUE ai fatti del caso di specie e formulare la propria decisione. L'interpretazione della CGUE su una questione specifica vincola il giudice nazionale di rinvio e tutti i giudici nazionali dinanzi ai quali viene sollevata la stessa questione.

3.3.4 Il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)⁸⁰

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza può essere particolarmente pertinente in quanto la CGUE chiude di norma il caso entro pochi mesi dalla presentazione della richiesta del giudice nazionale. La procedura sopra descritta sarà accelerata: il numero delle parti autorizzate a presentare osservazioni scritte può essere limitato, così come il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

Questo si rivela molto utile nei casi urgenti, soprattutto se un cliente è detenuto. Tuttavia, poiché un procedimento pregiudiziale potrebbe avere l'effetto di prolungare la detenzione di un cliente, è consigliabile valutare a fondo le possibilità di ottenere il beneficio di una PPU prima di cercare di convincere il giudice nazionale a presentare una richiesta di rinvio preliminare alla CGUE.

Per ottenere l'applicazione della procedura d'urgenza devono essere soddisfatti due criteri:

- Contrariamente ai normali procedimenti pregiudiziali, la PPU si applica solo agli ambiti di libertà, sicurezza e giustizia, vale a dire alle leggi dell'UE in materia di asilo e immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Si applica pertanto alle questioni relative alle direttive UE sui diritti procedurali o agli strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera.
- Occorre stabilire che il caso è urgente. Non esiste un insieme esaustivo di criteri per stabilire l'urgenza, ma una questione sarà generalmente considerata urgente (i) quando il cliente è in custodia o altrimenti privato della libertà e (ii) quando il protrarsi della privazione della libertà è influenzata dall'esito della pronuncia pregiudiziale.⁸¹

Il ricorso alla PPU deve essere richiesto dal giudice di rinvio unitamente alla domanda di rinvio pregiudiziale iniziale. In quanto avvocati, il vostro ruolo sarà quindi quello di convincere il giudice nazionale a presentare una richiesta per l'applicazione della procedura PPU e aiutarlo a stabilire le questioni di fatto e di diritto che determinano l'urgenza della situazione.

3.4 Il ruolo dell'avvocato

Benché spetti ai giudici nazionali presentare alla CGUE domande di rinvio pregiudiziale, gli avvocati svolgono un ruolo importante nel convincere il giudice nazionale che:

- il diritto dell'UE non è chiaro sulla questione specifica;

⁸⁰Per informazioni più dettagliate, consultare il [toolkit sul rinvio pregiudiziale alla CGUE di Fair Trial](#), pagg.20-25.

⁸¹Cfr. causa C-477/16 PPU, [Kovalkovas](#), 10.11.2016, punto 21 e [C-237/15 PPU, Lanigan](#), 16.07.2015, par. 24.

- è necessario sottoporre una questione di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- tale questione non è ancora stata risolta dalla CGUE;
- se del caso, è necessario richiedere una PPU.

Per convincere la CGUE ad accettare il rinvio pregiudiziale, sarà anche necessario assistere il giudice nella stesura delle domande e della richiesta di rinvio pregiudiziale (vedi sezioni 3.4.1 e 3.4.2, 3.4.3).

Se i giudici nazionali sono riluttanti a ricorrere alla procedura di rinvio pregiudiziale, è possibile impegnarsi in sforzi coordinati con altri professionisti a livello nazionale (cfr. sezione 3.4.4) o presentare una denuncia a livello della CEDU o della Commissione europea (cfr. sezione 3.4.5).

3.4.1 Assistere il giudice nazionale nella redazione della domanda di rinvio pregiudiziale

Gli avvocati devono tenere presente che le questioni pregiudiziali della CGUE sono vincolanti non solo per il giudice nazionale del rinvio, ma anche per tutti gli altri giudici nazionali dinanzi ai quali sarà sollevata la stessa questione. Poiché una questione o un insieme di fatti mal formulati da un giudice nazionale possono portare a decisioni inutili o talvolta dannose da parte della CGUE, è importante garantire che i giudici nazionali elaborino la questione in modo appropriato e preciso ed essere coinvolti in ogni fase del processo.

3.4.2 Che tipo di domande i tribunali nazionali dovrebbero rivolgere alla CGUE?⁸²

La CGUE è competente a rispondere alle domande sull'interpretazione del diritto dell'UE, comprese le direttive UE sui diritti procedurali e gli strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, come la decisione quadro sul M.a.e. La CGUE ha inoltre giurisdizione sui diritti umani e interpreta tutto il diritto dell'UE alla luce della Carta. Tuttavia, è importante notare che i tribunali nazionali non possono formulare domande basate solo sulla Carta. Infatti, l'articolo 51, paragrafo 1 della Carta stabilisce che quest'ultima si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione (cfr. parte 1, sezione 2.2.7), pertanto la CGUE non può interpretare la Carta stessa: essa interpreta il diritto dell'Unione (ad esempio, le direttive UE sui diritti procedurali) alla luce della Carta in modo combinato.

Tuttavia la Corte non risponderà a:

- questioni ipotetiche (ovvero quelle per cui è del tutto ovvio che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non è correlata ai fatti concreti del caso);
- domande che non rivelano una questione di diritto dell'Unione;
- domande relative alla sola interpretazione della Carta;
- domande dirette sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione, una questione di competenza esclusiva dei tribunali nazionali;
- domande a cui è già stata data risposta nella precedente giurisprudenza.

In qualità di avvocato nel procedimento principale, potete contribuire a garantire che la CGUE accetti la richiesta guidando il giudice nazionale nella formulazione delle domande. Il modo normale di formulare una questione pregiudiziale consiste nel chiedere alla CGUE se una disposizione specifica del diritto dell'Unione debba essere interpretata nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che (...)" . Nella sezione 3.5, abbiamo incluso un modello di richiesta a titolo illustrativo.

⁸²Per informazioni più dettagliate, consultare il [toolkit sul rinvio pregiudiziale alla CGUE di Fair Trial](#), pagg.26-31.

È inoltre opportuno verificare che la Corte non abbia già dato risposta alle questioni pregiudiziali effettuando una ricerca approfondita nella sua giurisprudenza esistente. È inoltre possibile utilizzare le precedenti sentenze della CGUE per dimostrare che le domande che si desidera porre sono in realtà diverse dalle precedenti. La [pagina di ricerca del sito Curia](#) può essere utilizzata per effettuare ricerche per numero di caso, data, nome delle parti, oggetto. Troverete anche casi chiave sulle direttive UE relative ai diritti procedurali e sulla decisione quadro del M.a.e. la [mappatura della giurisprudenza della CGUE sulle misure penali dell'UE](#) di Fair Trials, un documento pensato per aiutare gli addetti ai lavori a consultare la giurisprudenza sull'interpretazione di un certo diritto, disposizione o termine.

3.4.3 Cosa deve contenere la domanda di rinvio pregiudiziale?⁸³

Per non incorrere nel rischio di essere dichiarata irricevibile, la domanda di rinvio pregiudiziale deve contenere:

- una sintesi dell'oggetto del procedimento principale e dei fatti pertinenti;
- le disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale e, se del caso, la pertinente giurisprudenza nazionale;

i motivi per cui il giudice di rinvio chiede alla CGUE di interpretare le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e il rapporto tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla causa principale;⁸⁴ le questioni sottoposte alla CGUE.

A titolo illustrativo, abbiamo incluso un modello di riferimento nella sezione 3.5.

3.4.4 Partecipare a contenziosi coordinati a livello nazionale

I professionisti potrebbero osservare che i tribunali nazionali sono riluttanti ad applicare le disposizioni del diritto dell'UE e che, al contrario, continuano a seguire pratiche insoddisfacenti su una determinata questione. La necessità di un rinvio pregiudiziale su una questione specifica potrebbe essere chiarita invocando ripetutamente argomenti analoghi dinanzi ai giudici nazionali. Alla fine, un giudice potrebbe essere disposto a utilizzare il modello fornito per formulare una domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE. A questo proposito, i modelli di memorie come quelle sviluppate in questo pacchetto sul contenzioso strategico possono essere presentati dagli avvocati ai tribunali locali ogni volta che si verifica un problema specifico.⁸⁵

3.4.5 Agire in qualità di difensore a livello regionale

Quando un giudice nazionale rifiuta di fare riferimento alla CGUE, gli avvocati possono:

- Portare il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo:

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito più volte che, quando un giudice nazionale di ultima istanza rifiuta di sottoporre una questione alla CGUE e non fornisce alcuna motivazione per il suo rifiuto, viola l'articolo 6 della CEDU.⁸⁶

⁸³Per informazioni più dettagliate, si vedano [le raccomandazioni ai giudici nazionali](#) in relazione all'avvio del procedimento pregiudiziale, pagg. 4-5.

⁸⁴[Regolamento interno della](#) CGUE, articolo 94.

⁸⁵Ad esempio, nell'aprile 2018, il sindacato degli avvocati francesi (Syndicats des Avocats de France) ha pubblicato un [modello di argomentazione](#) sull'incompatibilità dell'uso delle gabbie di vetro nei tribunali con la direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016 sulla presunzione di innocenza.

⁸⁶CEDU, [Dhahbi c. Italia](#), n. 17120/09, 8.04.2014; CEDU, [Schipani e altri c. Italia](#), n. 38369/09, 21.07.2015. Cfr., da ultimo, Corte [EDU, Repcevirag Szövetkezet c. Ungheria](#), n. 70750/14, 30.04.2019, in cui la Corte EDU ha ritenuto di non essere competente a valutare il merito del ragionamento del tribunale ungherese, secondo cui la questione non sollevava alcuna questione di interpretazione che rientri nella giurisdizione della CGUE.

- Presentare una denuncia direttamente alla Commissione europea:

In qualità di "custode dei trattati", la Commissione ha il compito di garantire un'attuazione accurata ed efficace della direttiva UE da parte degli Stati membri. A tale riguardo, gli Stati membri sono tenuti a notificare le misure di esecuzione alla Commissione e, se quest'ultima ritiene che il diritto o la prassi nazionali non siano conformi al diritto dell'Unione, può avviare procedure di infrazione che possono sfociare in un'azione per inadempimento degli obblighi di diritto dell'UE dinanzi alla CGUE.

Quando una Corte rifiuta di sottoporre questioni alla CGUE, è quindi interessante per gli avvocati presentare una denuncia direttamente alla Commissione. Ad esempio, le denunce presentate dalle parti interessate in un caso pendente dinanzi al Conseil d'État francese hanno indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione contro la Francia per, *tra l'altro*, il fatto che il suo tribunale di ultima istanza non abbia fatto riferimento alla CGUE. Ciò ha portato a una sentenza in cui si afferma che il Conseil d'État francese, un tribunale contro le cui decisioni non vi è alcun ricorso giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale, ha violato il diritto dell'Unione (articolo 267, paragrafo 3, TFUE) omettendo il rinvio alla CGUE in quanto la giurisprudenza esistente non era così ovvia da non lasciare alcun ragionevole dubbio sull'interpretazione corretta.⁸⁷

3.5 Modello di procedura di rinvio pregiudiziale per l'accesso a servizi di interpretazione e traduzione

3.5.1 Scenario fattuale ipotetico

Tali questioni di diritto dell'Unione potrebbero essere rilevanti nel contesto della seguente serie di fatti:⁸⁸

- Un cliente, che non parla la lingua del procedimento, è condannato a una pena detentiva sospesa in libertà vigilata. All'atto dell'imputazione, l'assistito è stato sottoposto alla misura coercitiva prevista dal codice di procedura penale (c.p.p.), che consiste in una dichiarazione di identità e residenza (DIR) ed è accompagnata da una serie di obblighi, tra cui l'obbligo di informare le autorità circa ogni cambio di residenza. Tali obblighi rimangono in vigore per tutto il periodo di prova.
- Il cliente in questione non disponeva dell'assistenza di un interprete al momento della stesura della DIR e non era nemmeno stato informato del suo diritto ad accedere a servizi di interpretazione e traduzione. In seguito, inoltre, non ha ricevuto una traduzione della DIR in

⁸⁷CGUE, causa C-416/17, [Commissione europea/Repubblica francese](#), 4.10.2018, punto 105-114. Sulla stessa linea, il sindacato degli avvocati francesi (*Syndicats des Avocats de France*) ha scritto una [lettera alla Commissione europea](#) nel maggio 2018 per segnalare l'uso persistente di gabbie di vetro nei tribunali francesi. La Commissione ha risposto affermando che stava verificando la conformità delle disposizioni adottate dagli Stati membri, tra cui la Francia, per garantire il recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza e avrebbe adottato tutte le misure appropriate per garantirne l'effettiva applicazione, se necessario, avviando procedure di infrazione.

⁸⁸I fatti utilizzati nel presente modello si basano su una causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea C-242/22 PPU *TL* (01.08.2022), ma possono essere applicati in qualsiasi caso analogo in cui l'indagato o l'imputato non abbia avuto accesso all'interpretazione o alla traduzione di documenti (informazioni) che riguardano direttamente i suoi diritti e obblighi durante il procedimento penale, in questo caso inclusi anche gli obblighi di sospensione condizionale della pena.

una lingua che parla o comprende. Non conoscendo l'obbligo di informare le autorità di un proprio cambio di residenza, si è trasferito presso un altro indirizzo.

- Al fine di far rispettare il regime di libertà vigilata, le autorità competenti hanno cercato invano di contattare il vostro cliente all'indirizzo indicato nella DIR. Si sono quindi rivolte al tribunale, che ha condannato il cliente e ha emesso un'ordinanza (nella lingua nazionale) invitandolo a comparire a un'udienza sul mancato rispetto degli obblighi del regime di libertà vigilata. L'ordine è stato inviato allo stesso indirizzo indicato nella DIR, pertanto il cliente non lo ha ricevuto e non si è presentato. La sospensione della pena è stata pertanto revocata.
- Il cliente è stato successivamente arrestato presso la sua residenza attuale e detenuto per scontare la pena comminatagli. Egli ha presentato ricorso per dichiarare invalida la DIR in quanto, in assenza di un interprete, non era a conoscenza dell'obbligo di informare le autorità in merito al cambio di residenza. Inoltre, la DIR non gli è stata tradotta. Di conseguenza, nemmeno la revoca della sentenza è valida.
- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso per il fatto che, sebbene tali vizi procedurali relativi alla traduzione e all'interpretazione fossero stati accertati, essi erano stati rettificati, dal momento che il cliente non li aveva invocati entro i termini prescritti che, secondo il diritto nazionale, si protraevano fino al momento in cui la revoca della sospensione della pena non fosse diventata definitiva. Vi appellate a tale decisione e chiedete alla corte d'appello di presentare un rinvio pregiudiziale alla CGUE chiedendo di chiarire il contenuto degli articoli applicabili contenuti nelle direttive 2010/64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione⁸⁹ e 2012/13 sul diritto all'informazione.⁹⁰

All'udienza dinanzi alla corte d'appello, la vostra **strategia difensiva** è strutturata come segue:

- Il diritto all'informazione, accompagnato dal diritto all'interpretazione e alla traduzione (quando la persona non parla la lingua nazionale), è previsto dalle direttive 2010/64 e 2012/13/UE. I diritti a un ricorso effettivo e della difesa sono tutelati dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta).
- L'obbligo di informare le autorità in merito al cambio di indirizzo era un obbligo importante che si applicava non solo ai procedimenti preliminari, ma è rimasto in vigore anche dopo la condanna e per tutto il periodo di sospensione della pena detentiva. Pertanto, si trattava di un "documento essenziale" che doveva essere tradotto conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2012/13/UE.
- Il vostro cliente non ha avuto accesso all'interpretazione e non è stato informato di tale diritto alla stesura della DIR. Successivamente, al vostro cliente non è stata fornita alcuna traduzione della DIR.

⁸⁹Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1–7.

⁹⁰Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, GU L 142 dell'1.6.2012, pagg. 1–10.

- La mancata interpretazione e successiva traduzione della DIR ha comportato il mancato rispetto da parte del cliente dell'obbligo di informare le autorità del suo cambio di indirizzo. Ciò ha comportato la richiesta di revoca della sospensione della pena detentiva e un'udienza a cui il vostro cliente è stato convocato mediante l'invio di una convocazione redatta in una lingua che non parla e a un indirizzo presso cui non vive. Di conseguenza, la sospensione della pena detentiva è stata revocata.
- Quando il vostro cliente è stato finalmente informato della revoca della sospensione della sua pena detentiva, gli è stato effettivamente impedito di contestare la violazione del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione, che ha portato alla decisione di revoca della sospensione. La disposizione del c.p.c. come interpretata dal giudice di primo grado ha applicato una prescrizione per sollevare una violazione del diritto all'interpretazione e alla traduzione ai sensi del diritto dell'Unione, privandolo così il vostro cliente di un ricorso effettivo e dei diritti della difesa ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta). Ciò è incompatibile con la direttiva 2010/64 sull'interpretazione e la traduzione e con la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione.

Il seguente modello è stato realizzato tenendo conto dei fatti di specie e della strategia di difesa di cui sopra. Sebbene la difesa non possa sollevare questioni direttamente dinanzi alla CGUE, la preparazione di un modello di rinvio pregiudiziale può essere estremamente utile per indurre i giudici nazionali a presentare una domanda di rinvio. Questo modello è un esempio di una bozza di rinvio da presentare al tribunale e che esamina il caso di specie.

3.5.2 Modello di richiesta di rinvio

Sezione 1 - Giudice o tribunale di rinvio

1. Quanto segue è il testo sostanziale della domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE presentata da [NOME DEL GIUDICE DI RINVIO] in data [INSERIRE LA DATA].

Sezione 2 - Parti nella causa principale e loro rappresentanti

2. [INDICARE I NOMI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE E DI CHIUNQUE LE RAPPRESENTI DINANZI A TALE ORGANO GIURISDIZIONALE. SI PREGA DI INDICARE L'INDIRIZZO POSTALE ESATTO DELLE PERSONE INTERESSATE, IL LORO NUMERO DI TELEFONO O DI FAX E L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.]

Sezione 3 - Oggetto della controversia principale e fatti pertinenti

3. [DESCRIVERE L'OGGETTO E I FATTI DELLA CAUSA PRINCIPALE E I RELATIVI ELEMENTI DI FATTO DETERMINATI DAL GIUDICE NAZIONALE COMPETENTE.]

Sezione 4 – Le questioni pregiudiziali

4. L'art. 2, n. 1, e l'art. 3, n. 1 della direttiva 2010/64, nonché l'art. 3, n. 1, lett. d) della direttiva 2012/13, letti alla luce degli artt. 47 e 48, n. 2 della Carta, devono essere interpretati in un senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti dalle disposizioni di tali direttive può essere effettivamente invocata solo dal beneficiario di tali diritti o, in alternativa, tale violazione deve essere contestata entro un termine prescritto?

Sezione 5 - Disposizioni giuridiche invocate

5. [INCLUDERE RIFERIMENTI PRECISI ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DI DIRITTO NAZIONALE APPLICABILI AI FATTI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA NELLA CAUSA PRINCIPALE, COMPRESA OGNI GIURISPRUDENZA PERTINENTE. I RIFERIMENTI DEVONO ESSERE ESAURIENTI E COMPRENDERE IL TITOLO PRECISO E LE CITAZIONI DELLE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE, NONCHÉ I RIFERIMENTI ALLA LORO PUBBLICAZIONE.]

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

6. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") stabilisce che:
"Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo."
7. L'articolo 48, paragrafo 2 della Carta dispone quanto segue:
"2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato."

Direttiva 2010/64

8. I considerando da 5 a 7, 9, 14, 17, 22 e 33 della direttiva 2010/64 così recitano:
«(5) L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950, (nel prosieguo la "CEDU ")] e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [(la "Carta")]] sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.
- (6) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza non sempre assicura un grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.*
- ...
- (7) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all'articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta.*
- ...
- (9) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare l'affidamento nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni si dovrebbero stabilire nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.*
- ...
- (14) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.*
- ...
- (17) La presente direttiva dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua*

del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento.

...

(22) L'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento."

9. L'articolo 1 della direttiva 2010/64, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede ai paragrafi 1 e 2:

"1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso".

10. L'art. 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto all'interpretazione», dispone quanto segue:

"1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

...

5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento."

11. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», dispone quanto segue:

'1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

...

5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento."

Direttiva 2012/13

12. I considerando 5, 19, 25 e 40 della direttiva 2012/13 così recitano:

"(5) L'articolo 47 della [Carta] e l'articolo 6 della [CEDU] sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

...

(19) Le autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati sui [loro] diritti ... Per l'esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati...

...

(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l'interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva [2010/64].

...

(40) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

13. L'articolo 1 della direttiva 2012/13, intitolato «Oggetto», è così formulato:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico (...).»

14. L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 1:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce

se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.»

15. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto all'informazione sui diritti», dispone quanto segue:

“1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:

(d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;

...

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.”

Sezione 6 – Motivi del rinvio

16. Considerate le circostanze del procedimento principale come sopra esposte, il giudice di rinvio chiede se l'interpretazione della disposizione del c.p.p. [INCLUDERE UN RIFERIMENTO PRECISO] proposta dal giudice di grado inferiore sia compatibile con l'applicazione di tali direttive; secondo tale interpretazione, la nullità derivante dalla mancata traduzione e dalla mancata nomina di un interprete ai fini della fornitura della DIR, la citazione della persona condannata a comparire dinanzi al giudice per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi del c.p.p. [INCLUDERE UNRIFERIMENTO PRECISO] è rettificata, non essendo stata eccepita entro i termini stabiliti da tale articolo.
17. Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), 2012/13 hanno effetto diretto in quanto i termini per il recepimento delle direttive sono scaduti; tali termini sono scaduti rispettivamente il 27 novembre 2013 e il 2 giugno 2014. Essi non sono stati recepiti correttamente nel diritto nazionale.
18. Le misure e le norme minime stabilite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), applicate dai tribunali dell'Unione europea, sono alla base delle direttive 2010/64 e 2012/13. Pertanto, la direttiva 2010/64, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26 ottobre 2010 e per la quale il termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013, è direttamente applicabile dal 28 ottobre 2013 e pertanto, è applicabile al caso di specie.
19. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 impone agli Stati membri di garantire che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione ricevano senza indugio l'assistenza di un interprete durante il procedimento penale dinanzi ai servizi inquirenti e alle autorità giudiziarie, mentre l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva li invita a garantire che gli indagati o gli imputati che non comprendono la

lingua del procedimento penale in questione ricevano, entro un termine ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire che siano in grado di esercitare il loro diritto di difesa e per salvaguardare l'equità del procedimento. Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, esso impone agli Stati membri di garantire che gli indagati o imputati ricevano tempestivamente informazioni sul loro diritto all'interpretazione e alla traduzione, al fine di consentire l'esercizio effettivo di tale diritto.

20. Nel caso di specie, è essenziale definire chiaramente l'applicabilità e la garanzia del diritto all'interpretazione durante tutto il procedimento penale, poiché nel procedimento principale tale diritto era a disposizione dell'imputato solo in fase di processo. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2010/64 e dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, i diritti contenuti nelle direttive si applicano alle persone dal momento in cui le autorità competenti di uno Stato membro comunicano loro di essere indagate o imputate di aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento, il che significa che è necessario stabilire in via definitiva se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato e, se del caso, la condanna e la risoluzione di eventuali impugnazioni.
21. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, [LA PERSONA CONDANNATA] ha diritto a una traduzione scritta dei documenti essenziali e a un interprete nella fase preliminare del procedimento penale. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, ha il diritto di essere informata sia del diritto all'interpretazione che del diritto alla traduzione dei "documenti essenziali". A tale riguardo, dal considerando 19 della direttiva 2012/13 emerge che le informazioni di cui a tale direttiva dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e, al più tardi, prima del primo interrogatorio ufficiale dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità competente, al fine di consentire l'esercizio pratico ed efficace dei suoi diritti procedurali.
22. Pertanto, i diritti si applicano anche nella fase preliminare del procedimento penale e [LA PERSONA CONDANNATA] ha il diritto all'interpretazione e alla traduzione al momento della stesura della DIR.
23. Per quanto riguarda la traduzione degli atti processuali, la direttiva 2010/64 stabilisce un elenco di documenti che devono essere tradotti. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, tali documenti comprendono "*le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze*". Tuttavia, i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono definiti come «diritti minimi» ed elencano soltanto i documenti in assenza dei quali sarebbe impossibile esercitare i diritti della difesa. Questo elenco non è esaustivo, come indicato dall'uso del termine "includere" e dal considerando 30 della direttiva 2010/64.

24. Il [CODICE DI PROCEDURA PENALE/LEGGE] nazionale non contiene alcuna disposizione che stabilisca un elenco simile di diritti minimi o documenti che devono essere tradotti, né stabilisce i documenti che devono essere tradotti come minimo. Tuttavia, i giudici nazionali sono direttamente tenuti a rispettare tale diritto alla traduzione di documenti fondamentali e hanno l'obbligo di ordinare, come regola generale, la traduzione di "*decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze*", unitamente ai documenti aggiuntivi ritenuti "fondamentali" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2010/64.
25. Per essere ritenuta responsabile del mancato rispetto degli obblighi, una persona deve essere a conoscenza degli stessi. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Poiché al momento della stesura della DIR non è stata fornita l'interpretazione né è stata successivamente resa disponibile una traduzione della DIR stessa, [IL CONDANNATO] non era a conoscenza dell'obbligo di informare le autorità del proprio cambio di residenza. Inoltre, tale obbligo era in essere non solo fino alla fine del processo preliminare o del procedimento giudiziario, ma anche per tutto il periodo di sospensione della pena. L'inosservanza di tale obbligo potrebbe diventare, nella fattispecie, motivo di revoca della sospensione della pena detentiva.
26. Di conseguenza, la DIR dovrebbe essere considerata un "documento fondamentale" e [IL CONDANNATO] avrebbe dovuto avere accesso all'interpretazione al momento della sua redazione. Anche la DIR contenente l'obbligo di informare le autorità in merito a qualsiasi cambio di residenza avrebbe dovuto essere tradotta. Pertanto, il diritto all'interpretazione e alla traduzione del [CONDANNATO] è stato violato.
27. Gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta») conferiscono alle persone il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa. L'applicabilità della direttiva 2010/64 e della direttiva 2012/13 deve pertanto essere interpretata conformemente a tali disposizioni. A tale riguardo, l'applicazione delle direttive 2010/64 e 2012/13 agli atti processuali relativi a una potenziale revoca della sospensione della pena detentiva inflitta alla persona in questione, che non era in grado di comprendere i documenti fondamentali redatti nel corso del procedimento penale, dovrebbe essere necessaria alla luce dell'obiettivo di tali direttive di garantire il rispetto del diritto a un processo equo, come sancito dall'articolo 47 della Carta, e il rispetto dei diritti della difesa, come garantito dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Tali diritti fondamentali sarebbero violati qualora una persona, condannata per un reato penale a una pena detentiva sospesa con libertà vigilata, fosse privata – a causa della mancata traduzione della citazione o dell'assenza di un interprete all'udienza relativa all'eventuale revoca di tale sospensione – della possibilità di essere sentita, tra l'altro, sui motivi per cui non ha rispettato le condizioni di libertà vigilata.

28. La CGUE ha già dichiarato in *Sleutjes* che, se un atto processuale è rivolto a una persona solo nella lingua del procedimento in questione anche se la persona non ha la padronanza di tale lingua, essa non è in grado di comprendere ciò che viene contestato e non può quindi esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa se non riceve una traduzione di tale atto in una lingua che comprende.⁹¹
29. Nel caso di specie, non essendo a conoscenza dell'udienza di revoca della sospensione condizionale della pena, [IL CONDANNATO] non era neppure in grado di invocare una violazione del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e di difendersi contro la revoca della sospensione della pena detentiva basata sul mancato rispetto di un obbligo di cui non era a conoscenza. Inoltre, non vi era effettivamente alcuna possibilità di contestare tale circostanza in quanto [IL CONDANNATO] non era stato informato e non era presente all'udienza del tribunale sulla revoca della sospensione della pena detentiva.
30. L'articolo [INSERIRE RIFERIMENTO PRECISO] del c.p.p. nell'interpretazione del giudice di primo grado, stabilisce che la violazione del diritto all'interpretazione e alla traduzione è sanata dalla mancata presentazione di un reclamo prima dell'adozione dell'ordinanza di revoca della sospensione della pena detentiva. Soprattutto in assenza della persona condannata nel procedimento e tenuto conto del fatto che questa non era stata adeguatamente informata dei propri diritti al momento della redazione della DIR e anche dell'udienza sulla revoca della sospensione, ciò elimina di fatto la possibilità di accedere a un ricorso effettivo per una violazione del diritto all'informazione e del diritto all'interpretazione e alla traduzione. Questo solleva pertanto dubbi sul fatto che tale disposizione possa essere compatibile con l'articolo 2, paragrafo 1, e con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

Sezione 7 – Eventuale necessità di trattamento specifico

1. [INDICARE QUI SE È NECESSARIO MANTENERE L'ANONIMATO DELLE PERSONE COINVOLTE O IL CASO DI URGENZA. I MOTIVI DI TALE TRATTAMENTO DEVONO ESSERE PRECISATI NELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.]

⁹¹ CGUE, causa C-278/16, *Sleutjes*, 12.20.2017, punto 33.

4. Utilizzo del diritto dell'UE in ambiti specifici della procedura penale

4.1 Risorse del diritto dell'Unione

Fair Trials ha anche prodotto toolkit sui sei ambiti specifici della procedura penale coperti dalle direttive del diritto dell'UE, in particolare:

- Il [toolkit sulla direttiva sul diritto di accesso a un avvocato](#)
- Il [toolkit sulla direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione;](#)
- Il [toolkit sulla direttiva sul diritto all'informazione;](#)
- Il [toolkit sulla direttiva sul patrocinio a spese dello Stato;](#)
- Il [toolkit sulla direttiva sulla presunzione di innocenza;](#)
- Il [toolkit sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;](#)

Questi strumenti sono concepiti per fornire consigli pratici, soprattutto agli operatori della difesa, su come utilizzare le direttive sui diritti procedurali e la Carta nei procedimenti penali. Essi fungono anche da fonti di riferimento per l'interpretazione e l'applicazione delle principali disposizioni delle direttive sui diritti procedurali e della Carta e raccolgono gli ultimi sviluppi pertinenti nella giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questi strumenti esaminano in modo più approfondito ciascuna direttiva e le disposizioni della Carta più pertinenti per la difesa dei diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali. Inoltre, i toolkit individuano i principali problemi di attuazione di ciascuna direttiva negli Stati membri dell'UE.

Suggeriscono anche approcci pratici e argomentazioni giuridiche che è possibile utilizzare nella pratica dinanzi alle autorità nazionali quando la legislazione o la pratica nazionale non rispetta gli standard stabiliti dal diritto dell'UE.

Per maggiori risorse sul diritto dell'UE, si veda anche il [documento sulle risorse giuridiche dell'UE](#) relativo ai processi equi, che raccoglie le risorse di diritto dell'Unione liberamente accessibili prodotte da tribunali regionali, agenzie dell'UE, accademici e organizzazioni non governative. Tali fonti contengono sintesi della giurisprudenza, una rassegna comparativa delle prassi degli Stati membri e un'analisi approfondita dei diritti specifici degli indagati e degli imputati garantiti dal diritto dell'Unione.

4.2 Modello di argomentazioni sul diritto dell'Unione

Questo capitolo include diversi esempi pratici (modelli di argomentazioni) che è possibile applicare per incorporare il diritto dell'UE nelle osservazioni della difesa durante i procedimenti penali relativi ai diritti fondamentali della difesa. Questi modelli forniscono argomentazioni di diritto dell'UE basate sulla Carta e sulle direttive sui diritti procedurali in materia di diritti fondamentali della difesa nei procedimenti preliminari che rimangono scarsamente tutelati in tutta l'UE. Includono:

- Accesso a un avvocato prima dell'interrogatorio della polizia
- Accesso ai fascicoli nel procedimento di custodia cautelare
- Accesso ai fascicoli del caso nella fase preliminare del procedimento penale.

È possibile utilizzare liberamente gli argomenti contenuti nei modelli dell'esercitazione incorporandoli completamente o parzialmente o adattandoli ai casi specifici.

4.2.1. Modello relativo all'accesso a un avvocato prima dell'interrogatorio della polizia

Accesso a un avvocato in custodia, prima del primo interrogatorio della polizia

Il diritto a un avvocato è una salvaguardia essenziale nei procedimenti penali che consente l'esercizio di altri diritti relativi a un processo equo. La presenza dell'avvocato nelle fasi iniziali del procedimento penale funge da "porta d'accesso" ad altri diritti e aiuta a prevenire il pregiudizio alla difesa dell'indagato. Più in generale, la presenza di un avvocato nelle prime fasi del procedimento penale aiuta l'indagato a comprendere la situazione giuridica e le conseguenze delle scelte effettuate in questa fase cruciale.⁹² La direttiva stabilisce il diritto di avvalersi di un difensore fin dalla custodia cautelare, riconoscendo che tale diritto è fondamentale per garantire l'equità dell'intero procedimento.

Tuttavia, vi sono ancora molte questioni in sospeso che compromettono l'efficacia dei diritti garantiti dalla direttiva. Alcune di esse riguardano alcune questioni centrali relative al diritto di accesso a un avvocato, come ad esempio: fornire un avvocato a persone senza uno status formale di indagato o imputato, mantenere la riservatezza durante le consultazioni avvocato-cliente, l'opportunità per l'avvocato di intervenire attivamente nell'interrogatorio e la validità di una rinuncia in assenza di informazioni sufficienti.⁹³

Situazioni presentate nel modello

In questa sezione, esponiamo le norme dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo pertinenti che possono essere invocate per essere applicate al tribunale competente nella fase preliminare del processo (ad esempio, il giudice inquirente, il tribunale competente per il procedimento giudiziario) al fine di escludere le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di polizia senza la presenza di un avvocato. È possibile utilizzare gli argomenti forniti in diverse situazioni:

- 1) Il cliente è stato sottoposto a interrogatorio informale da parte della polizia senza la presenza di un avvocato, ad esempio nell'auto della polizia lungo la strada per la stazione, e ha rilasciato dichiarazioni auto-incriminanti.
- 2) Il cliente è stato formalmente interrogato alla stazione di polizia mentre era in custodia in assenza di un avvocato e ha rilasciato dichiarazioni auto-incriminanti.

Misure concrete

⁹²A.T. c. *Lussemburgo*, App. N. 30460/13, (sentenza del 9 aprile 2015), punto 64: "u[n] accusato si trova spesso in una posizione particolarmente vulnerabile nella fase di indagine del procedimento, il cui effetto è amplificato dal fatto che la legislazione in materia di procedura penale tende a diventare sempre più complessa, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano la raccolta e l'uso delle prove. Nella maggior parte dei casi, questa particolare vulnerabilità può essere adeguatamente compensata solo con l'assistenza di un avvocato il cui compito è, tra le altre cose, quello di contribuire a garantire il rispetto del diritto di un imputato di non incriminarsi."

⁹³FRA, [Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest Warrant proceedings](#), 2019; Fair Trials, [Where's my lawyer? Rendere effettiva l'assistenza legale in custodia cautelare](#), ottobre 2019; Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e sul diritto di informare un terzo in caso di privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale, 26 settembre 2019, [COM\(2019\) 560 definitivo](#).

Se l'accesso a un avvocato è stato negato a un vostro cliente prima o durante l'interrogatorio presso la stazione di polizia, è possibile adottare alcune misure pratiche prima di sollevare gli argomenti contenuti in questo modello:

- Se non eravate presenti durante l'interrogatorio, assicuratevi che questa evenienza sia registrata come un problema ai sensi della direttiva non appena le circostanze lo consentano.
- Ottenete dal vostro cliente la sua versione dei fatti e organizzate le informazioni alla luce dei requisiti della direttiva e della giurisprudenza di base. Considerate, tra l'altro, se al vostro cliente sono stati comunicati i propri diritti.
- Stabilite in che modo l'interrogazione era incompatibile con la direttiva. Individuate, tra l'altro, la misura in cui l'interrogatorio è avvenuto inutilmente in assenza di un avvocato.

Modello di argomentazioni a sostegno di una richiesta di esclusione di dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di polizia in assenza di un avvocato

[Le argomentazioni che seguono possono essere incorporate in una domanda che illustra il contesto fattuale e le disposizioni nazionali applicabili, compresa la base su cui si fonda la decisione di rifiutare l'accesso a un cliente.]

Oggetto della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, nonché al diritto di informare un terzo in caso di privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale ("direttiva 2013/48"), ai⁹⁴ sensi dell'articolo 1 della stessa, è stabilire norme minime relative ai diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, tra cui, *tra l'altro*, l'accesso a un difensore.

La portata della direttiva 2013/48 è definita all'articolo 2, paragrafo 1, che stabilisce che la direttiva si applica agli indagati o agli imputati nei procedimenti penali a partire dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere sospettati o imputati di aver commesso un reato.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 impone agli Stati membri di garantire che gli indagati e gli imputati "abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo". Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2, specifica il momento a partire dal quale tale diritto deve essere concesso. Gli Stati membri devono garantire che gli indagati o imputati abbiano il diritto di consultare un avvocato senza indebito ritardo *prima* di essere interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria.

La direttiva 2013/48 fa riferimento agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("la Carta") e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

⁹⁴[Direttiva 2013/48/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

("CEDU"), che sanciscono il diritto a un processo equo e garantiscono il rispetto dei diritti della difesa. Secondo il considerando 12, la direttiva 2013/48 si basa, tra l'altro, sull'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che prevede che "gli avvocati di indagati o imputati dovrebbero essere in grado di garantire senza restrizioni gli aspetti fondamentali della difesa".

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU stabilisce che chiunque sia accusato di un reato ha il diritto minimo di difendersi attraverso l'assistenza legale. Il diritto di chiunque sia accusato di un reato di essere difeso efficacemente da un avvocato è una delle caratteristiche fondamentali di un processo equo.⁹⁵

La Corte europea dei diritti dell'uomo *nella causa Dayanan c. Turchia*, ha stabilito che "un imputato ha il diritto, non appena viene preso in custodia, di essere assistito da un avvocato, e non solo durante l'interrogatorio".⁹⁶ Nella causa *Beuze c. Belgio*, è stato confermato che non vi è alcun dubbio circa il punto di partenza del diritto di accesso a un difensore e che gli indagati devono poter entrare in contatto con un difensore dal momento in cui vengono presi in custodia, indipendentemente dal fatto che tale persona sia interrogata o meno.⁹⁷ Deve pertanto essere possibile per un indagato consultare il proprio avvocato prima di un colloquio.⁹⁸

Sebbene la direttiva 2013/48 consenta deroghe al diritto di accesso a un difensore nella fase preprocessuale, ciò può avvenire solo temporaneamente e in circostanze eccezionali. L'articolo 3, paragrafo 6, chiarisce che l'accesso può essere negato "ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona" o "ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale". La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 3 fornisce un elenco esaustivo delle circostanze in cui potrebbero essere applicate le deroghe.⁹⁹ Nelle circostanze attuali non sono previste deroghe di questo tipo. [Elencare le circostanze che indicano che non sono applicabili deroghe]

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 fornisce una descrizione dettagliata del contenuto del diritto a un avvocato che comporta, tra l'altro, incontri privati e comunicazioni con l'avvocato prima dell'interrogatorio e il diritto dell'avvocato di essere presente e partecipare efficacemente quando l'indagato o imputato viene interrogato. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato l'importanza della fase di indagine per la preparazione del procedimento penale, "in quanto le prove ottenute durante questa fase determinano il quadro in cui il reato contestato sarà considerato al processo".¹⁰⁰ Ha

⁹⁵*Salduz c. Turchia* [GC], App. N. 36391/01 (Sentenza del 27 novembre 2008), punto 51; *Ibrahim e a./Regno Unito* [GC], App. N. 50541/08 50571/08 50573/08 40351/09, (Sentenza del 13 settembre 2016) 255; *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], App. N. 21980/04, (Sentenza del 12 maggio 2017) paragrafo 112; *Beuze c. Belgio* [GC], App. N. 71409, (Sentenza del 9 novembre 2018), paragrafo 123.

⁹⁶*Dayanan c. Turchia*, App. n. 7377/03, (Sentenza del 13 ottobre 2009), paragrafo 32.

⁹⁷*Beuze c. Belgio* [GC], App. N. 71409, (Sentenza del 9 novembre 2018), punto 124.

⁹⁸*Ibid.*, punto 133.

⁹⁹*Ibidem*, punto 45.

¹⁰⁰*Salduz c. Turchia* [GC], App. N. 36391/01 (Sentenza del 27 novembre 2008), punto 54.

inoltre spiegato che l'equità del procedimento richiede che un imputato sia in grado di ottenere servizi specificamente associati all'assistenza legale, "che includono la capacità del difensore di garantire senza restrizioni gli aspetti fondamentali della difesa di quella persona: discussione del caso, organizzazione della difesa, raccolta di prove favorevoli all'imputato, preparazione per l'interrogatorio, [...]".¹⁰¹

Il ruolo dell'avvocato nella fase istruttoria comprende il rispetto del diritto dell'indagato o imputato di non incriminarsi.¹⁰² Poiché la direttiva 2013/48 non contempla le dichiarazioni incriminanti, essa deve essere letta in combinato disposto con la direttiva 2016/343 sul rafforzamento di taluni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti al processo penale. L'articolo 7, paragrafo 1, punto 2, impone agli Stati membri di rispettare il diritto al silenzio in relazione al reato di cui sono sospettati o imputati e il privilegio contro l'autoincriminazione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che tali diritti sono generalmente riconosciuti come norme internazionali che sono alla base della nozione di processo equo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU.¹⁰³

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i diritti della difesa sono in linea di principio irrimediabilmente pregiudicati quando per una condanna vengono utilizzate dichiarazioni incriminanti rese durante l'interrogatorio di polizia in assenza di un avvocato.¹⁰⁴ Ha inoltre rilevato che le dichiarazioni non direttamente incriminanti di per sé possono essere negative per la difesa di una persona se sono utilizzate a fini incriminatori.¹⁰⁵

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire il diritto a un ricorso in caso di violazione del diritto a un difensore. Al paragrafo 2 si precisa che gli Stati membri devono garantire il rispetto dei diritti della difesa e dell'equità del processo nel valutare le dichiarazioni rese da un indagato o imputato in violazione del suo diritto a un difensore.

La direttiva 2013/48 non specifica il tipo di rimedio che il giudice deve offrire. Tuttavia, il considerando 50 fa riferimento al principio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui sopra¹⁰⁶, che ha stabilito che l'uso di dichiarazioni incriminanti rese durante l'interrogatorio di polizia in assenza di un avvocato pregiudicherà irrimediabilmente il diritto della difesa. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che la forma di ricorso più appropriata per una violazione dell'articolo 6 sarebbe quella di garantire che il ricorrente, per quanto possibile, sia messo nella posizione in cui si sarebbe trovato se tale disposizione non fosse stata disattesa.¹⁰⁷ La Corte europea dei

¹⁰¹*Dayanan c. Turchia*, App. n. 7377/03, (Sentenza del 13 ottobre 2009), paragrafo 32.

¹⁰²*Salduz c. Turchia* [GC], App. N. 36391/01 (Sentenza del 27 novembre 2008), punto 54; *Beuze c. Belgio* [GC], App. N. 71409, (Sentenza del 9 novembre 2018), punto 128.

¹⁰³Corte EDU, *Pishchalnikov c. Russia*, App. n. 7025/04, Sentenza del 24 settembre 2009, punto 71.

¹⁰⁴*Salduz c. Turchia* [GC], App. N. 36391/01 (Sentenza del 27 novembre 2008), punto 55.

¹⁰⁵Cedu, *Saunders c. Regno Unito*, App. 19187/91, sentenza del 17 dicembre 1996), punto 71.

¹⁰⁶V. la nota 10.

¹⁰⁷CEDU, *Teteriny v. Russia*, App. 11931/03, (Sentenza del 30 giugno 2005), punto 56; *Jeličić c. Bosnia-Erzegovina*, App. 41183/02, (Sentenza del 31 ottobre 2006), punto 53; *Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia*, App. 52658/99, (Sentenza del 17 luglio 2007), punto 47; *Salduz c. Turchia* [GC], App. N. 36391/01 (Sentenza del 27 novembre 2008), punto 72.

diritti dell'uomo ha rilevato in diverse cause, nel valutare l'equità generale del procedimento, che le dichiarazioni rese in assenza di un avvocato dovrebbero essere escluse, anche se confermate in una fase successiva del procedimento in presenza di un avvocato.¹⁰⁸ Lo stesso ragionamento deve valere nel caso di specie.

L'obbligo di escludere le dichiarazioni incriminanti rese in violazione del diritto di accesso a un avvocato durante l'interrogatorio in custodia di polizia spetta a [questo tribunale]. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce che "ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo". La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre riconosciuto l'importanza di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, affermando che il "principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone a norma del diritto dell'Unione [...] è un principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è ora riaffermato dall'articolo 47 della Carta".¹⁰⁹ Di conseguenza, non vi è dubbio che i giudici nazionali abbiano l'obbligo di fornire un rimedio effettivo per l'uso di dichiarazioni incriminanti rese durante l'interrogatorio di polizia in assenza di un avvocato e, quindi, in violazione della direttiva 2013/48.

In conclusione, il ricorrente chiede che [questo tribunale] escluda le dichiarazioni rese in violazione del diritto di avere accesso a un avvocato durante l'interrogatorio della polizia.

¹⁰⁸CEDU, [Titarenko c. Ucraina](#), App. N. 31720/02, (Sentenza del 20 settembre 2012, punto 87.; Cfr. anche Corte EDU, [Mehmet Zeki Çelebi c. Turchia](#), App. 27582/07, Sentenza del 28 gennaio 2020), punto 66.

¹⁰⁹CGUE, C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, 28 febbraio 2018, punto 35.

4.2.2. Modello relativo all'accesso ai fascicoli nel procedimento di custodia cautelare

Accesso a un fascicolo in un procedimento di accertamento preliminare

Quando un cliente viene arrestato e detenuto, al di là delle informazioni sulle accuse, gli avvocati avranno bisogno di accedere al fascicolo del caso il più rapidamente possibile per esaminare quali sono le prove a suo carico e iniziare a sviluppare una strategia di difesa per ottenere il rilascio della persona in questione. A seconda del livello di accesso, il fascicolo di solito include almeno i motivi e le circostanze dell'arresto, a volte anche il casellario giudiziario della persona.

La Commissione europea ha riferito che in diversi Stati membri le restrizioni esistenti in materia di accesso al materiale del caso si estendono anche ai documenti fondamentali per contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione.¹¹⁰ Ciò avrà inevitabilmente un impatto sul principio dell'eguaglianza delle armi, in quanto il tempo e le strutture a disposizione per preparare il fascicolo potrebbero non essere adeguati, ad esempio in assenza di un modo sicuro per accedere al fascicolo online.¹¹¹

Situazioni presentate nel modello di memorie

In questa sezione, esponiamo le norme dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo pertinenti che possono essere invocate e applicate al tribunale competente nella fase preliminare del processo (ad esempio, il giudice inquirente, il tribunale competente per il procedimento giudiziario) che chiede l'accesso al fascicolo del caso o contesta un rifiuto di fornire l'accesso al fascicolo del caso in tre serie di circostanze:

- 1) se una persona è stata arrestata e rischia la custodia cautelare (o una proroga di un'ordinanza di custodia cautelare) e sta cercando di accedere al fascicolo del caso per impugnare tale detenzione; e
- 2) una domanda di accesso al fascicolo del caso diversa dal tentativo di contestare il trattenimento.
- 3) sono divulgati alcuni materiali che costituiscono "documenti fondamentali" necessari per contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione, ma esistono altre informazioni ritenute pertinenti e che il tribunale può prendere in considerazione, tuttavia il procuratore non le ha ritenute "fondamentali" e non ha acconsentito a divulgarle.

Misure concrete

Prima di sollevare le argomentazioni contenute in questo modello in un reclamo o ricorso contro la decisione di negare l'accesso al materiale del caso, assicurarsi che la richiesta e la decisione di negare l'accesso al fascicolo del caso siano correttamente registrate nel protocollo, nel colloquio (o qualsiasi altra attività procedurale) o nella registrazione audio.

¹¹⁰[Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e sul diritto di informare un terzo in caso di privazione della libertà personale e di comunicare con i terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale, COM\(2019\) 560 definitivo del 26 settembre 2019, sezione 3.7.1.](#)

¹¹¹Cfr. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/belgium-report-covid-19-april-2020_en.pdf.

Modello di argomentazioni per richiedere l'accesso al fascicolo del caso ("documenti fondamentali") per contestare la detenzione

[Le argomentazioni che seguono possono essere incorporate in una domanda che illustra il contesto fattuale e le disposizioni nazionali applicabili, compresa la base su cui si fonda la decisione di rifiutare l'accesso al fascicolo del caso.]

[DESCRIVERE IL DIRITTO E LA PRASSI NAZIONALI IN MATERIA DI ACCESSO AL FASCICOLO PER CONTESTARE L'ARRESTO/DETENZIONE].

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ("direttiva 2012/13")¹¹² stabilisce norme uniformi sull'accesso alle informazioni nei procedimenti penali, compreso l'accesso ai fascicoli dei procedimenti di detenzione, in tutta l'Unione europea ("UE"). Il termine per il suo recepimento si è concluso il 2 giugno 2014, pertanto può essere invocato direttamente da indagati e imputati che cercano di esercitare il loro diritto di accesso al fascicolo del caso nel procedimento di detenzione.

La portata della direttiva 2012/13 è definita all'articolo 2, paragrafo 1, che stabilisce che la direttiva si applica agli indagati o agli imputati nei procedimenti penali a partire dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere sospettati o imputati di aver commesso un reato.

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 si applica pertanto in qualsiasi fase del procedimento penale e impone agli Stati membri di provvedere "affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati." Ciò significa essenzialmente che la persona arrestata o detenuta e il suo avvocato hanno il diritto di avere accesso tempestivo e completo a tutti i documenti fondamentali per una contestazione efficace di tale arresto o detenzione. Questo diritto si applica anche a tutti i documenti fondamentali per un'effettiva impugnazione della privazione della libertà oltre l'arresto iniziale, vale a dire a qualsiasi successivo procedimento di riesame della detenzione.

La direttiva 2012/13 fa riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") che stabilisce che "le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".¹¹³ I considerando 6 e 30 si riferiscono in particolare all'articolo 5 della CEDU,

¹¹²Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ([GU 2012 L 142, pag. 1](#)).

¹¹³*ibid.*, considerando 42.

che garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza e stabilisce una serie di requisiti sostanziali e procedurali per la legittimità della privazione della libertà. Nel contesto penale, questi includono in primo luogo un "ragionevole sospetto che una persona abbia commesso un reato", rischio identificato individualmente alla base della necessità di misure restrittive (motivi di detenzione sufficienti e pertinenti), nonché la valutazione della proporzionalità della privazione della libertà rispetto ad altre misure non detentive meno restrittive.¹¹⁴

Gli articoli 5 e 6 della CEDU sono pertinenti anche per quanto riguarda i principi generali applicabili ai procedimenti di detenzione. I principi fondamentali di un processo equo, come il principio di eguaglianza delle armi e il processo in contraddittorio, si applicano anche ai procedimenti di detenzione¹¹⁵ e devono essere presi in considerazione in tutte le decisioni relative ai diritti della difesa. Il principio di eguaglianza delle armi è alla base dell'obbligo di garantire un accesso tempestivo e completo alle informazioni (prove) su cui si basa una richiesta di detenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che l'eguaglianza delle armi nei procedimenti di detenzione non è garantita se alla persona detenuta, o al suo avvocato, viene negato l'accesso ai documenti del fascicolo di indagine che sono essenziali per contestare efficacemente la legittimità della sua detenzione.¹¹⁶

Il principio guida principale per interpretare l'obbligo di cui alla direttiva 2012/13 di divulgare "documenti fondamentali" prima del controllo giurisdizionale dell'arresto o della detenzione dovrebbe pertanto essere l'eguaglianza delle armi nel processo di riesame. Gli avvocati dovrebbero avere accesso alle informazioni sul fascicolo il più presto possibile per preparare una difesa efficace. Nei procedimenti di detenzione ciò significa, ad esempio, essere in grado di dimostrare che la detenzione non è giustificata perché le prove necessarie sono già state raccolte e non vi è alcuna possibilità di manometterle o, più in generale, di mettere in discussione la ragionevolezza del sospetto. In una giurisprudenza consolidata, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato:

"L'eguaglianza delle armi non è garantita se al difensore viene negato l'accesso ai documenti del fascicolo di indagine che sono essenziali per contestare efficacemente la legittimità, ai sensi della Convenzione, della detenzione del suo cliente. Il concetto di legittimità della detenzione non si limita al rispetto dei requisiti procedurali stabiliti dal diritto nazionale, ma riguarda anche la ragionevolezza del sospetto che fonda l'arresto, la legittimità dello scopo perseguito dall'arresto e la giustificazione della detenzione che ne consegue."¹¹⁷

L'accesso ai "documenti fondamentali" nei procedimenti di detenzione richiede pertanto che [le autorità inquirenti/il pubblico ministero] forniscano pieno accesso alle

¹¹⁴CEDU *Idalov c. Russia* [GC], App. 5826/03, (Sentenza del 22 maggio 2012), punto 140; Corte EDU *Buzadji c. Repubblica di Moldova* [GC], All. N. 23755/07, (Sentenza del 5 luglio 2016), paragrafi 87-89

¹¹⁵CEDU *Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], App. N. 28901/95, (Sentenza del 16 febbraio 2000), punto 59; Corte EDU *Leas c. Estonia*, All. N. 59577/08, (Sentenza del 6 marzo 2012), punto 76.

¹¹⁶Cedu *Korneykova c. Romania*, App. N. 39884/05 (Sentenza del 19 gennaio 2012), punto 68.

¹¹⁷Cedu *Turcan e Turcan c. Moldavia*, App. N. 39835/05 (Sentenza del 23 ottobre 2007).

informazioni contenute nel fascicolo necessario per contestare efficacemente la legittimità della detenzione. Ciò dovrebbe includere tutti i documenti (prove) utilizzati per dimostrare che sono soddisfatti i requisiti per la legittima privazione della libertà personale ai sensi dell'articolo 5 della CEDU. Ciò include informazioni che dimostrano l'esistenza di un "ragionevole sospetto", di un rischio identificato individualmente (motivi pertinenti e sufficienti per la detenzione) e la valutazione della proporzionalità, compresa l'efficacia delle alternative non detentive.¹¹⁸

Per accesso ai "documenti essenziali" si intende non solo l'accesso all'elenco dei documenti (prove) in base alla richiesta di trattenimento, ma anche la garanzia dell'accesso al contenuto di tali documenti. Il considerando 30 della direttiva 2013/12 precisa cosa possono contenere i "documenti essenziali". Esso stabilisce che "[q]ualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione di persone indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizione degli indagati o imputati o a disposizione del loro legale al più tardi prima che un'autorità giudiziaria competente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'arresto o della detenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU." Il considerando 30 indica chiaramente che deve essere consentito l'accesso al contenuto di tali materiali, quali registrazioni, fotografie e altri tipi di prove, in modo che possano essere adeguatamente esaminati dalla difesa e, se necessario, possa essere valutata la loro legittimità, accuratezza, pertinenza o valore probatorio contestati.

Dalla formulazione della direttiva 2012/13 emerge chiaramente che il diritto di accesso ai "documenti essenziali" nei procedimenti di trattenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, non è soggetto a restrizioni o deroghe. L'articolo 7, paragrafo 4, contiene un elenco esaustivo dei motivi per limitare l'accesso alle prove sostanziali, ma precisa specificamente che ciò si applica solo in deroga alla divulgazione delle prove sostanziali di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 4, riguardano pertanto solo la portata e i tempi di divulgazione delle prove al di là di quanto è essenziale per impugnare la detenzione e la direttiva 2012/13 non consente di limitare la portata o i tempi di accesso ai "documenti essenziali" nei procedimenti di detenzione.

Questa interpretazione della direttiva 2012/13 è coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sui procedimenti di detenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che, anche se le prove sono riconosciute come riservate per motivi quali la sicurezza nazionale, la protezione di tale materiale non può avvenire a scapito di restrizioni sostanziali ai diritti della difesa. Le prove pertinenti dovranno essere divulgate, eventualmente tenendo conto della loro natura riservata:

"La Corte riconosce la necessità che le indagini penali siano condotte in modo efficiente, il che può significare che una parte delle informazioni raccolte durante

¹¹⁸Si veda ad esempio, *CEDU Schops c. Germania*, App. N. 25116/94 (sentenza del 13 febbraio 2001), punto 44; *Corte EDU Lamy c. Belgio*, App. n. 10444/83 (sentenza del 30 marzo 1989), punto 29;

*dette indagini debba essere tenuta segreta, al fine di evitare che i sospettati inquinino le prove e ostacolino il corso della giustizia. Tuttavia, questo obiettivo legittimo non può essere perseguito a scapito di restrizioni sostanziali ai diritti della difesa. Pertanto, le informazioni essenziali per la valutazione della legittimità della detenzione di una persona dovrebbero essere messe a disposizione in modo appropriato dell'avvocato dell'indagato".*¹¹⁹

I poteri di cui dispone il diritto nazionale per consentire alle [autorità inquirenti/i pubblici ministeri/il tribunale] di limitare l'accesso ai fascicoli devono essere interpretati alla luce di tale obbligo sia ai sensi della direttiva 2012/13 che della CEDU. La mancata presentazione di tali documenti pregiudica l'esercizio dei diritti della difesa conformemente al diritto dell'Unione e alla CEDU e la capacità del richiedente di contestare efficacemente il suo arresto/detenzione.

L'obbligo di garantire l'accesso al fascicolo del caso spetta a questo tribunale. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce che "ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo". La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre riconosciuto l'importanza di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, affermando che il "principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone a norma del diritto dell'Unione [...] è un principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è ora riaffermato dall'articolo 47 della Carta".¹²⁰ Di conseguenza, non vi è dubbio che i giudici nazionali siano tenuti a garantire un ricorso effettivo in caso di mancato accesso al fascicolo in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.

In conclusione, il richiedente chiede che il tribunale ordini l'accesso immediato ai seguenti documenti/materiali: [identificare ed enumerare].

¹¹⁹*Cedu Chruściński c. Polonia*, App. n. 22755/04 (Sentenza del 6 novembre 2007), punto 56; si veda anche *Cedu Dochnal c. Polonia*, App. n. 31622/07 (Sentenza del 18 settembre 2012), punto 87.

¹²⁰CGUE, C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, 28 febbraio 2018, [ECLI:EU:C:2018:117](#), § 35.

4.2.3. Modello relativo all'accesso ai fascicoli del caso nella fase preliminare del procedimento penale

Accesso ai fascicoli del caso nella fase preliminare del procedimento penale

Quando un cliente viene arrestato e detenuto, al di là delle informazioni sulle accuse, gli avvocati avranno bisogno di accedere al fascicolo del caso il più rapidamente possibile per esaminare quali sono le prove a suo carico e iniziare a sviluppare una strategia di difesa. A seconda del livello di accesso, il fascicolo di solito include almeno le informazioni su cui si basano le accuse iniziali, a volte anche il casellario giudiziario della persona. Tuttavia, l'accesso al fascicolo del caso durante le fasi cruciali del processo preliminare, come il primo interrogatorio del sospettato, viene regolarmente negato citando interessi pubblici generici. In alcuni Stati membri si applicano ampie deroghe e motivi di rifiuto, oltre a minacce per la vita e l'integrità fisica, di limitazione della "libertà di una persona", del "diritto alla privacy", "i rischi di pressione o minaccia per le vittime, i testimoni, gli investigatori, gli esperti o qualsiasi altra persona coinvolta nel procedimento". Solo pochi Stati membri menzionano la necessità di salvaguardare "importanti" interessi pubblici, facendo generalmente riferimento a "interesse pubblico" o "interessi della società". Molti Stati membri negano l'accesso a prove materiali invocando pregiudizi generali, pericoli o danni all'indagine stessa come giustificazione della deroga, con alcune deroghe consentite per "motivi gravi" non meglio definiti.¹²¹

Situazioni presentate nel modello di memorie

In questa sezione, esponiamo le norme dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo pertinenti che possono essere invocate e applicate al tribunale competente nella fase preliminare del processo (ad esempio, il giudice inquirente, il tribunale competente per il procedimento giudiziario) che chiede l'accesso al fascicolo del caso o contesta un rifiuto di fornire l'accesso al fascicolo del caso in due serie di circostanze:

- Il procuratore (l'investigatore incaricato del procedimento preliminare) ha limitato l'accesso alle prove durante la fase preliminare del processo sulla base di motivi generalmente determinati come "minaccia alle indagini" e la giurisprudenza nazionale lo sostiene come valido motivo per negare l'accesso;
- Il pubblico ministero (investigatore incaricato del procedimento preliminare) ha negato l'accesso ad alcune delle prove contenute nel fascicolo del caso sulla base di un riferimento generale a un "interesse pubblico" o alla "libertà di un'altra persona" senza fornire motivi più dettagliati.

Misure concrete

Prima di sollevare le argomentazioni contenute in questo modello in un reclamo o ricorso contro la decisione di negare l'accesso ai materiali del caso, adottare alcune misure pratiche.

Agire nella fase pre-processuale, se del caso:

¹²¹Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, 18 dicembre 2018, sezione 3.7.4.

- insistere per ottenere l'accesso al fascicolo del caso prima dell'interrogatorio da parte della polizia, del pubblico ministero o del giudice inquirente, menzionando che si fa affidamento sulla direttiva;
- spiegare che tale accesso è necessario per consentirle di prepararsi all'interrogatorio o ad altre attività procedurali nell'ambito della difesa. È inoltre necessario che il cliente renda note le sue opinioni sul contenuto dell'accusa, fatto salvo il suo diritto al silenzio;
- assicurarsi che la richiesta sia registrata in qualsiasi protocollo di polizia, menzionando la direttiva. Se l'accesso viene negato, considerare l'opportunità di consigliare il silenzio fino a quando non venga fornito il contenuto del fascicolo e assicurarsi che i motivi del rifiuto all'accesso siano registrati. Spiegare in che modo questo rifiuto sta minando la capacità di consigliare il cliente in modo utile e sta costringendo il cliente a prendere decisioni senza una conoscenza sufficiente delle loro potenziali conseguenze.

Modello di argomentazioni per richiedere l'accesso al fascicolo del caso ("documenti fondamentali") per contestare la detenzione

[Le argomentazioni che seguono possono essere incorporate in una domanda che illustra il contesto fattuale e le disposizioni nazionali applicabili, compresa la base su cui si fonda la decisione di rifiutare l'accesso al fascicolo del caso.]

[SI PREGA DI DESCRIVERE LA LEGISLAZIONE E LA PRASSI NAZIONALI SULL'ACCESSO AL MATERIALE DEL FASCICOLO DEL CASO NELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCESSO].

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 impone agli Stati membri di assicurare che, "per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati, venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato." L'articolo 7, paragrafo 3, chiarisce a sua volta che "l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame." Pertanto, come regola generale, l'indagato o imputato e il suo avvocato hanno il diritto di avere accesso a prove materiali durante tutto il procedimento al fine di poter preparare la difesa, compresa la preparazione per [interrogatorio/confronto/esame dei testimoni] durante la fase preliminare del processo.

L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 chiarisce a sua volta che l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Tuttavia, questo paragrafo si riferisce solo all'ultimo punto possibile di divulgazione delle prove e, in assenza di una decisione individuale che esponga motivi specifici per negare tale accesso nella fase precedente del procedimento, non concede l'autorizzazione a negare l'accesso alle prove materiali durante la fase preliminare del processo per inadempimento. Tale interpretazione è supportata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La direttiva 2012/13 fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("la Carta") e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") che stabilisce che "le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".¹²² Il considerando 5 fa riferimento in particolare agli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), che sanciscono il diritto a un processo equo e garantiscono il diritto della difesa.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente confermato che i diritti della difesa si applicano in tutto il procedimento penale, compresa la fase preliminare del processo. Ciò include anche la possibilità di preparare la difesa per le attività procedurali durante la fase preliminare del processo, compresi i colloqui di polizia, per i quali l'accesso al fascicolo del caso è essenziale. Nella causa *Sapan c. Turchia* la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato una violazione del diritto di accesso a un avvocato nella fase pre-processuale affermando che "l'avvocato del ricorrente non era stato autorizzato a esaminare il fascicolo dell'indagine a quel punto (...), il che avrebbe gravemente ostacolato la sua capacità di fornire qualsiasi tipo di consulenza legale significativa al ricorrente".¹²³ Analogamente, nella causa *Beuze c. Belgio*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che il mancato accesso al fascicolo può influire sull'equità generale del procedimento: "a seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso e del sistema giuridico interessato, le seguenti restrizioni possono anche compromettere l'equità del procedimento: (1) un rifiuto o difficoltà incontrate da un avvocato nel cercare di accedere al fascicolo del caso nelle prime fasi del procedimento penale o durante l'indagine preliminare (...)".¹²⁴ Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 conferisce all'indagato o all'imputato e al suo avvocato il diritto di accedere alle prove materiali raccolte dalle autorità competenti durante la fase preliminare del procedimento penale.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 consente di negare l'accesso a determinati materiali se tale accesso può comportare una grave minaccia per la vita o i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per salvaguardare un importante interesse pubblico, ad esempio nei casi in cui l'accesso potrebbe pregiudicare un'indagine in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Ciò significa che le autorità competenti possono rifiutare l'accesso a materiali specifici solo quando tale concessione di accesso ai materiali all'indagato o imputato specifico potrebbe mettere in pericolo un importante interesse pubblico, che è strettamente necessario tutelare. I motivi per negare l'accesso a tali materiali specifici, e non a tutti i fascicoli, sono elencati in modo esaustivo all'articolo 7, paragrafo 4. L'interpretazione data dalla CGUE sulle restrizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/48 sull'accesso a un difensore è a favore

¹²²*Ibid.*, considerando 42.

¹²³CEDU, *Sapan c. Turchia*, App. n. 17252/09, Sentenza del 20 settembre 2011, paragrafo 21.

¹²⁴CEDU, *Beuze c. Belgio* [GC], App. N. 71409/10, (Sentenza del 9 novembre 2018), paragrafo 135.

di un'interpretazione esaustiva e rigorosa di eventuali restrizioni e deroghe stabilite nelle direttive UE sui diritti procedurali. Nella *causa VW* sulle deroghe al diritto di accesso a un difensore, la CGUE ha dichiarato:

“La direttiva mira, tra l'altro, ad attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, che presuppone che gli Stati membri abbiano fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Tra gli obiettivi di tale direttiva figurano la promozione del diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché dei diritti della difesa garantiti dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta (...) Interpretare l'articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli Stati membri di prevedere deroghe al diritto di accesso a un difensore diverse da quelle che sono esaustivamente enunciate in tale articolo sarebbe contrario a tali obiettivi e al sistema di tale direttiva e alla formulazione stessa di tale disposizione e, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, renderebbe tale diritto superfluo.”¹²⁵

Lo stesso ragionamento si applica ai diritti tutelati dalla direttiva 2012/13 e alle restrizioni ivi stabilite. Pertanto, l'accesso a determinati materiali può essere negato solo quando le autorità competenti possono dimostrare in modo convincente che l'accesso a determinati materiali specifici nel fascicolo può "comportare una minaccia per la vita e i diritti fondamentali di un'altra persona" o è strettamente necessario per salvaguardare un interesse¹²⁶ pubblico rigorosamente e strettamente definito. Ciò richiederebbe un ragionamento specifico del caso sul perché e sul modo in cui l'accesso a [elencare materiali specifici o tutti i fascicoli del caso] metterà in pericolo [gli interessi delle indagini/la sicurezza nazionale]. Nella fattispecie non viene fornito alcun ragionamento in tal senso.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2013/12 impone agli Stati membri di garantire che, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, la decisione di rifiutare l'accesso a determinati materiali a norma del presente paragrafo sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a controllo giurisdizionale. Pertanto, l'obbligo di garantire l'accesso al fascicolo del caso spetta a [questo tribunale]. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”) stabilisce che “ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre riconosciuto l'importanza di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, affermando che il “principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone a norma del diritto dell'Unione [...] è un principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è ora riaffermato dall'articolo 47 della Carta”.¹²⁷

¹²⁵CGUE, causa 659/18 *VW*, (sentenza del 12 marzo 2020), punti 44-45.

¹²⁶Cfr. per confronto la sentenza della CGUE, causa 659/18 *VW*, (sentenza del 12 marzo 2020), punti 43 sull'interpretazione restrittiva delle deroghe al diritto di accesso a un difensore.

¹²⁷CGUE, C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, 28 febbraio 2018, [ECLI:EU:C:2018:117](#), § 35.

Di conseguenza, non vi è dubbio che i giudici nazionali siano tenuti a garantire un ricorso effettivo in caso di mancato accesso al fascicolo in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.

In conclusione, il richiedente chiede che il tribunale ordini l'accesso immediato ai seguenti documenti/materiali: [identificare ed enumerare].